

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

(105)

INDICE

<i>RESOCONTI:</i>			<i>Pag.</i>
	<i>Pag.</i>	ISTRUZIONE (7*)	41
RIUNITE (<i>Giustizia-2° e Lavori pubblici-8°</i>)	25	AGRICOLTURA (9*)	46
RIUNITE (<i>Bilancio-5° e Industria-10°</i>)	30	INDUSTRIA (10°)	
AFFARI COSTITUZIONALI (1*)	34	— <i>Sottocommissione pareri</i>	54
BILANCIO (5°)		COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	49
— <i>Sottocommissione pareri</i>	54	COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO	53
FINANZE E TESORO (6*)	38		

CONVOCAZIONI *Pag.* 54

COMMISSIONI RIUNITE

2ª (Giustizia)

e

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

GIOVEDÌ 23 GIUGNO 1977

Presidenza del Presidente della 2ª Comm.ne

VIVIANI

indi del Presidente della 8ª Comm.ne

TANGA

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Speranza.**La seduta ha inizio alle ore 16,30.*

IN SEDE REFERENTE

« **Disciplina delle locazioni di immobili urbani** » (465).

(Seguito dell'esame e rinvio).

« **Norme transitorie riguardanti la disciplina della locazione e sublocazione degli immobili urbani** » (668), d'iniziativa dei senatori Pazienza ed altri.

(Rinvio dell'esame).

Il presidente Viviani comunica che da parte dei senatori de' Cocci, Forma, Del Ponte, Gian Piero Rossi sono stati presentati — e sono in distribuzione all'inizio della seduta — alcuni emendamenti al disegno di legge n. 465, da ritenere in parte preclusi, riguardando articoli già esaminati dalle Commissioni riunite.

Avverte altresì che i relatori hanno predisposto una serie di emendamenti agli articoli accantonati nelle precedenti sedute, che vengono parimenti distribuiti. Sono quindi ripresi in esame gli articoli accantonati nelle precedenti sedute.

Il senatore De Carolis illustra un emendamento dei relatori interamente sostituito

vo dell'articolo 1, con il quale la durata dei contratti di locazione — indipendentemente dall'epoca della stipulazione — è elevata obbligatoriamente al periodo minimo di 4 anni, fatta eccezione per le locazioni stipulate per esigenze abitative di natura transitoria.

Il senatore Pazienza ritiene che ciò costituisca un peggioramento del testo governativo, posto che serie esigenze inducevano ad abbreviare anzichè ad aumentare la durata di tre anni. Osserva inoltre che le determinazioni delle Commissioni riunite sulla durata delle locazioni dovrebbero essere precedute dalle decisioni essenziali in materia di determinazione del canone, tenendo conto che egli stesso accetterebbe una durata di quattro anni, qualora il canone stabilito dagli articoli 12 e seguenti risultasse realmente equo. Rileva invece che su tale normativa rimangono ancora molti punti di grave incertezza. Propone quindi l'ulteriore accantonamento degli articoli 1 e 3.

Il senatore Bausi, premesso che la normativa che si propone con il presente disegno di legge in materia di durata e canone delle locazioni è profondamente innovativa del nostro ordinamento, avverte come la durata di quattro anni sia stata determinata non già arbitrariamente bensì in stretto collegamento con tutti gli emendamenti ai successivi articoli, sia quelli — già approvati — del Comitato ristretto che quelli ora presentati dai relatori, mentre d'altra parte la determinazione del canone non può e non deve condurre ad un valore immobile, essendo fondamentale, negli intenti del legislatore, il suo collegamento con le variazioni dell'indice del costo della vita. Ritiene pertanto inopportuno l'accantonamento degli articoli 1 e 3. Dopo che i relatori e il rappresentante del Governo si sono dichiarati contrari, la proposta di accantonamento è respinta. È approvato infine, favorevole il

Governo, l'emendamento dei relatori all'articolo 1.

Il senatore Ottaviani, premesso che il Comitato ristretto nei suoi lavori non ha potuto definire in modo coordinato tutte le disposizioni del complesso articolato, prospetta l'eventualità che si debba provvedere a qualche lacuna, emergente in articoli già accolti dalle Commissioni riunite. Il presidente Viviani precisa che i difetti potranno sperabilmente essere sanati con disposizioni integrative da approvare in distinti articoli aggiuntivi, suscettibili poi di un opportuno ricollocamento da affidare ai relatori. Quora tuttavia si rendesse necessario modificare disposizioni già approvate, ciò dovrebbe essere rimesso necessariamente all'Assemblea.

All'articolo 3 è approvato, favorevole il Governo, un emendamento dei relatori interamente sostitutivo, che eleva a quattro anni la durata della rinnovazione tacita, nonché a sei mesi il relativo preavviso. Il presidente avverte che all'articolo 7 non sono stati presentati emendamenti. All'articolo 8 è approvato un emendamento dei relatori, sostitutivo, diretto a ripartire in parti uguali fra conduttore e locatore, salvo patto contrario, le spese di registrazione del contratto. All'articolo 11 il relatore Rufino illustra un emendamento sostitutivo dei relatori tendente alla devoluzione degli interessi legali sui depositi cauzionali al Fondo sociale di cui agli articoli 78-bis e seguenti. Il senatore Guarino osserva che di fatto gli interessi superano assai, oggi, il valore legale. Prospetta quindi l'opportunità di devolvere in qualche forma anche tale sovrappiù al Fondo sociale. Il relatore De Carolis fa presente l'impossibilità di stabilire nella norma un appropriato livello di interessi, che risulterebbe inevitabilmente arbitrario di fronte alle continue variazioni del mercato creditizio e finanziario. Il relatore Rufino fa presente che la materia potrà essere opportunamente perfezionata dal Governo con i provvedimenti delegati, in sede di istituzione del Fondo sociale. È infine approvato l'emendamento dei relatori.

Il presidente Viviani avverte che in Assemblea inizia ora la discussione del dise-

gno di legge n. 721. Propone che le Commissioni riunite proseguano i loro lavori, nell'intesa che i commissari che lo desiderano interverranno in Assemblea. La proposta è accolta.

Il relatore De Carolis illustra un emendamento dei relatori interamente sostitutivo dell'articolo 12, con il quale fra l'altro la determinazione della superficie convenzionale e dei coefficienti correttivi è rimessa all'autonomia delle parti, salvo a ricorrere in caso di mancato accordo al contenzioso disciplinato al capo terzo del titolo I. Poiché tuttavia nell'emendamento dei relatori non è stata compiutamente definita la disposizione di cui al primo comma dell'articolo 12, dopo un breve dibattito si decide di accantonare ulteriormente l'articolo.

All'articolo 13 il relatore Rufino illustra un emendamento che riassume in sé l'emendamento a suo tempo predisposto dal Comitato ristretto, integrandovi indicazioni tecniche pervenute successivamente dal Ministero dei lavori pubblici. Con tale emendamento viene elevato al 15 per cento il coefficiente di cui alla lettera c); viene introdotta una lettera g) intesa a stabilire la detrazione, per il 30 per cento, della superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1,70; viene posto un limite al conteggio dell'elemento di cui alla lettera e); viene infine introdotto, alla lettera a), un coefficiente maggiorativo di 1,10 per le unità immobiliari di superficie compresa tra metri quadrati 46 e metri quadrati 70 e di 1,20 per le unità immobiliari inferiori a metri quadrati 46. L'emendamento dei relatori è infine approvato, favorevole il Governo.

All'articolo 14 non vi sono emendamenti del Comitato ristretto né dei relatori. Il senatore Paziienza presenta tre emendamenti diretti rispettivamente a prolungare al 31 dicembre 1976 il periodo di tempo in base al quale si determina la sfera di applicazione della norma; ad elevare a lire 320 mila il valore convenzionale di cui alla lettera a) ed infine ad elevare a lire 300 mila il valore convenzionale di cui alla lettera b). Il proponente illustra gli emendamenti rilevando come all'epoca attuale, ed ancor più in previsione del protrarsi dell'*iter* del disegno

di legge, appare necessario prendere atto dell'aumento dei costi intervenuto negli ultimi tempi, senza rimettere alle valutazioni amministrative previste all'articolo 24 elementi di fatto già perfettamente conosciuti dai competenti organi amministrativi, tanto più tenendo conto che esistono già moltissimi immobili costruiti successivamente al 31 dicembre 1975.

Il relatore Rufino fa presente che è necessario attenersi alla documentazione fornita dall'Amministrazione dei lavori pubblici, che non comprende l'epoca posteriore al 1975. Ritene inoltre che l'attribuire all'autorità amministrativa la fissazione dei costi convenzionali per il periodo successivo — come avviene al seguente articolo 24 — viene a colmare in modo soddisfacente la lacuna temporale lamentata dal senatore Pazienza.

Il senatore Ottaviani osserva come il secondo e terzo emendamento estenderebbero valori convenzionali maggiorati alle costruzioni di vecchia data, per le quali appaiono già esorbitanti le cifre stabilite dal testo governativo. Dichiarò quindi la netta contrarietà del suo Gruppo a tali proposte, mentre lo spostamento del termine al 31 dicembre 1976 di per se non solleva obiezioni, dovendosi includere, se possibile, anche agli immobili già costruiti. Rileva comunque, con riferimento all'articolo 14 nel suo insieme, l'opportunità di accantonarlo, senza tuttavia insistere in tal senso. Dopo che i relatori ed il Governo si sono espressi in senso contrario, i tre emendamenti del senatore Pazienza sono respinti.

Il senatore Crollanza critica il semplicistico criterio usato nell'articolo 14 di suddividere in due fasce il territorio nazionale, senza tener conto del differenziarsi dei costi di fabbricazione nelle diverse zone. Riterrebbe pertanto preferibile stabilire per legge soltanto un valore minimo ed un valore massimo, rimettendo a valutazioni da prendere in sede amministrativa, o eventualmente ad opera delle regioni, i valori da applicare nelle singole zone del Paese. A sostegno di tali considerazioni ricorda come in talune zone del Mezzogiorno i costi di fabbrica-

zione risultino dello stesso ordine di quelli rilevati nel settentrione. Il senatore Mola, pur condividendo in via di massima il criterio di stabilire soltanto i limiti superiore ed inferiore, rileva l'inopportunità di aggravare le amministrazioni regionali con tali complesse valutazioni, aggiungendo inoltre che in tal caso si dovrebbe tener conto anche delle differenze di reddito tra i conduttori, nelle diverse zone del Paese, e sarebbe anche auspicabile procedere con maggiore equità a favore del Mezzogiorno. Non essendovi ulteriori emendamenti all'articolo 14, viene accolta una proposta del relatore di approvare l'articolo 15, con riserva di effettuare su di esso coordinamenti, da affidare ai relatori.

È approvato quindi, favorevole il Governo, un emendamento dei relatori all'articolo 16, diretto a sopprimere dal testo governativo le lettere a), h) ed i), al fine di coordinare la normativa con le determinazioni di cui al successivo articolo 27 e relativo emendamento dei relatori.

All'articolo 17 il senatore De Carolis illustra un emendamento dei relatori, nel quale si è tenuto conto di elementi ultimamente forniti dal Ministero dei lavori pubblici, diretti a definire con maggior adeguamento alla realtà la ripartizione in classi dei comuni, in modo da eliminare sperequazioni fra le diverse situazioni locali.

Il senatore Degola presenta due sub-emendamenti, diretti a perfezionare ulteriormente la classificazione elaborata dai relatori sulla base dei dati ministeriali.

Il senatore Ottaviani dichiara che il Gruppo comunista consente all'emendamento dei relatori — sebbene i correttivi proposti, nell'insieme, producano un aumento dell'ammontare globale dei fitti, nel Paese, a carico dei conduttori — nell'intesa che debba essere in certa misura responsabilmente tutelata anche la proprietà immobiliare. Dichiarò tuttavia che il suo Gruppo acconsente a tale agevolazione a favore della proprietà a condizione che non venga modificato il valore del 3 per cento stabilito come base di calcolo per l'equo canone al primo comma dell'articolo 12. Si dichiara infine

contrario ai sub-emendamenti del senatore Degola, non ritenendo opportuno modificare affrettatamente valutazioni derivanti da un complesso e attento lavoro effettuato dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Il senatore Bausi si dichiara favorevole alla nuova formulazione dell'articolo 17 sottolineando la disponibilità per una riconsiderazione dell'argomento che potrebbe aver luogo nel corso dell'esame in Assemblea.

Dopo che il senatore Degola ha dichiarato di ritirare i suoi sub-emendamenti, l'articolo 17 è accolto nel testo illustrato dal relatore De Carolis.

Il senatore Rufino, relatore per la 8ª Commissione, chiarisce quindi il significato di un comma aggiuntivo all'articolo 18: prevede che, all'interno delle zone urbane, i Consigli comunali possono individuare comparti di edifici particolarmente degradati ai quali si applica il coefficiente 0,90.

Il senatore Mola si dichiara favorevole all'emendamento che, a suo giudizio, tiene opportunamente conto della situazione di particolare degrado di alcuni centri storici soprattutto nel Mezzogiorno.

Il senatore Pazienza, dopo aver espresso riserve circa la definizione del termine « comparti », propone un sub-emendamento inteso a ridurre il coefficiente a 0,85.

Il senatore Degola, nel dichiararsi favorevole all'emendamento aggiuntivo, fa presente che il coefficiente in esso previsto si aggiunge ad altri portando ad un sensibile abbattimento del valore locativo per cui appare inopportuna la riduzione proposta dal senatore Pazienza.

Il relatore De Carolis, sottolineata l'esigenza di una differenziazione rispetto al coefficiente previsto per le zone agricole, rileva che il coefficiente 0,90, recato dall'emendamento in discussione, deve intendersi applicabile soltanto agli edifici che, all'interno dei comparti individuati dai Consigli comunali, risultino particolarmente degradati.

Dopo la reiezione del sub-emendamento presentato dal senatore Pazienza, le Commissioni approvano l'emendamento aggiun-

tivo all'articolo 18 che è poi accolto nell'insieme.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 20, precedentemente accantonato.

Il relatore, senatore De Carolis, illustra due emendamenti, ricordando che essi erano già stati concordati dal Comitato ristretto. Gli emendamenti riducono allo 0,50 ed allo 0,30 i coefficienti di degrado, in relazione alla vetustà dell'immobile, previsti dall'articolo.

Posti ai voti gli emendamenti sono accolti dalle Commissioni che approvano quindi lo articolo 20 nel complesso.

Si passa poi all'esame dell'articolo 23, in precedenza accantonato.

Il senatore Ottaviani propone la soppressione dell'articolo osservando che esso introduce una duplicazione rispetto al meccanismo dell'equo canone, giacchè stabilisce che il canone di locazione, determinato in base ai criteri del disegno di legge, non può essere inferiore all'importo della rendita catastale rivalutata e aumentata del 25 per cento.

Il senatore Bausi, nel dichiararsi contrario alla soppressione dell'articolo, rileva che esso introduce un limite necessario essendo inammissibile che il canone, determinato in base al disegno di legge, risulti addirittura inferiore alla rendita catastale in relazione alla quale sono determinati i carichi fiscali sull'immobile.

Dopo un intervento del relatore, senatore De Carolis che si dichiara contrario alla soppressione, le Commissioni votano per il mantenimento del testo dell'articolo 23.

Successivamente il senatore De Carolis illustra tre emendamenti all'articolo 24. Il primo prevede un riferimento alla legge sul regime dei suoli, il secondo emendamento riduce al 20 per cento la percentuale del costo dell'area da tener presente ai fini della determinazione dei costi di costruzione per gli immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975; l'ulteriore modifica al terzo comma ha un carattere consequenziale e di coordinamento.

Le Commissioni accolgono gli emendamenti e l'articolo 24 nel complesso.

Dopo aver deciso che l'articolo 25 rimanga accantonato, le Commissioni passano all'esame dell'articolo 27 in relazione al quale viene dichiarato decaduto, per assenza dei presentatori, un emendamento sostitutivo dei senatori de' Cocci ed altri.

Il senatore Rufino illustra quindi un nuovo testo dell'articolo riguardante l'ambito di applicazione dei meccanismi dell'equo canone. Da essi sono escluse le locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, quelle relative ad alloggi costruiti a totale carico dello Stato per i quali si applica il canone sociale ovvero soggetti alla disciplina dell'edilizia convenzionata, nonché le locazioni concernenti gli immobili siti in comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti qualora nel quinquennio precedente l'inizio della locazione non vi siano state variazioni in aumento; l'esclusione riguarda infine le locazioni relative alle abitazioni di tipo signorile, alle ville, ai castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici.

Sull'emendamento interviene il senatore Mola, il quale ritiene che debbe essere meglio chiarito il riferimento agli alloggi costruiti con il concorso o il contributo dello Stato e delle Regioni.

Il senatore Ottaviani osserva che, mantenendo l'applicazione dell'equo canone ai predetti alloggi, si è voluto impedire l'attribuzione di un ulteriore privilegio oltre a quello rappresentato dall'aver goduto del contributo pubblico.

Il senatore Mola, ribadendo le sue perplessità, si riserva di riproporre la questione in Assemblea.

L'articolo 27 è quindi accolto nel nuovo testo illustrato dal senatore Rufino.

Vengono quindi dichiarati decaduti, per assenza dei presentatori, due articoli aggiuntivi 77-bis e 81-bis, proposti dai senatori de' Cocci ed altri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE RECANTE LA CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 17 GIUGNO 1977, N. 326, DI ULTERIORE PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE

Il senatore Cebrelli, con riferimento al decreto-legge in questi giorni emanato dal Governo per l'ulteriore proroga dei contratti di locazione, richiama le preoccupazioni, di cui si è fatta eco la stampa, circa l'ambito di applicabilità di tale provvedimento, in particolare per quanto riguarda i limiti di reddito dei conduttori. Auspica quindi un sollecito iter del disegno di legge di conversione affinché la discussione parlamentare possa rapidamente chiarire i punti controversi che hanno suscitato disorientamento.

Sull'esigenza di un rapido esame del decreto-legge in questione concordano i senatori Rufino, Bausi e Paziienza.

Il sottosegretario Speranza dichiara che le perplessità manifestatesi in merito al decreto-legge non hanno fondamento e che è intenzione del Governo non arrecare pregiudizio a chi attende un'equa disciplina dei rapporti di locazione in base al disegno di legge n. 465.

Il presidente Viviani, dopo aver ringraziato i precedenti oratori per la sensibilità dimostrata in relazione alle ripercussioni che l'emanazione del decreto-legge di ulteriore proroga ha suscitato, comunica che nella giornata odierna il Presidente del Senato assegnerà all'esame delle Commissioni riunite 2^a e 8^a il disegno di legge di conversione del decreto-legge, il quale potrà quindi essere esaminato nella prossima seduta.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente Viviani, dopo aver ricordato che la seduta prevista per la giornata di domani è sconvocata, avverte che le Commissioni 2^a e 8^a torneranno a riunirsi giovedì 30 giugno, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno, integrato con l'esame del disegno di legge n. 776, recante la conversione del decreto-legge 17 giugno 1977, n. 326, di ulteriore proroga dei contratti di locazione.

La seduta termina alle ore 18,45.

COMMISSIONI RIUNITE

5^a (Bilancio)

e

10^a (Industria)

GIOVEDÌ 23 GIUGNO 1977

Seduta antimeridiana

Presidenza del Presidente della 5^a Comm.ne

COIAJANNI

Intervengono il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato Donat-Cattin ed il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Armato.

La seduta ha inizio alle ore 11,10.

IN SEDE REFERENTE

« **Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore** » (211-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si prosegue nella discussione generale, sospesa nella seduta del 16 giugno.

Interviene il senatore Ariosto. In linea preliminare l'oratore osserva che l'impostazione secondo la quale il provvedimento dovrebbe avere un taglio essenzialmente congiunturale nasce da una valutazione superficiale dei caratteri complessivi della crisi attraversata dal nostro sistema economico, crisi le cui componenti di fondo hanno invece natura spiccatamente strutturale. Pertanto, da questo punto di vista, sarebbe erroneo non attribuire alla normativa in esame obiettivi di respiro più largo intesi ad assecondare, insieme ad un processo di risanamento finanziario, un reale riequilibrio economico delle gestioni. Per quanto attiene in particolare la questione del risanamento finanziario l'oratore, ricollegandosi alle posizioni già espresse al Senato in prima lettura, ribadisce l'opportunità della creazione di consorzi bancari cui affidare il compito della momen-

tanea sottoscrizione delle nuove emissioni azionarie, in attesa che le gestioni imprenditoriali ritornino ad un corretto processo di accumulazione e di redditività dei titoli azionari. Più in generale, dichiara che gli obiettivi di medio periodo del provvedimento da non mettere in discussione sono: la riunificazione e razionalizzazione del sistema degli incentivi; la restituzione agli imprenditori di un quadro di certezze economico-finanziarie, la programmazione di interventi nei settori caratterizzati da elevato rischio (dove si manifesta più carente la iniziativa imprenditoriale).

Si tratta in sostanza di obiettivi che puntano ad uno sviluppo della capacità produttiva, non conseguibili nell'ambito di una politica di mercato: essi cioè ipotizzano un rilancio energetico della politica di programmazione, procedendo però sulla base di scelte concrete, senza attendere, per l'attivazione delle procedure di intervento, la preventiva formalizzazione dei programmi di settore.

Osservato quindi che si può convenire sul fatto che il provvedimento appare come una sorta di assemblaggio di normative che investono settori distinti, contesta l'opportunità di operare stralci e sottolinea l'utilità di una valorizzazione dell'intervento programmato delle partecipazioni statali; in questo senso, evidenzia che il provvedimento contiene alcuni apprezzabili miglioramenti, soprattutto in ordine ai meccanismi di approvvigionamento finanziario del sistema delle partecipazioni statali, che dovrebbero consentire una chiara individuazione dell'incidenza degli oneri impropri, nonché un effettivo controllo della efficienza delle gestioni imprenditoriali.

In questo senso si dichiara favorevole al mantenimento del principio che vincola la erogazione dei finanziamenti all'aumento del capitale sociale anche se, a suo avviso, potrebbe essere ipotizzato un criterio applicativo meno rigido. Concludendo, l'oratore, pur rilevando che le modificazioni introdotte dalla Camera sembrano rendere assai più macchinose e complesse le procedure applicative degli interventi e che il provvedimento nel suo complesso non soddisfa pienamente la propria parte politica, esprime tut-

tavia un orientamento tendenzialmente favorevole ad una rapida approvazione definitiva del testo in esame. Preannuncia comunque che, qualora emergesse la volontà di introdurre alcune modifiche, si riserva di riproporre alcuni emendamenti secondo la linea operativa già sostenuta presso l'altro ramo del Parlamento.

Il senatore Basadonna osserva che nel testo pervenuto dalla Camera risulta compromesso quell'equilibrio tra obiettivi congiunturali ed obiettivi strutturali che rappresentava la caratteristica qualificante del testo licenziato dal Senato; in realtà, le finalità strutturali sembrano avere avuto il sopravvento, appesantendo la normativa con una serie di complicazioni burocratiche che suscitano fondati dubbi circa le possibilità applicative delle misure in esame.

Passando ad esaminare gli articoli l'oratore si sofferma in particolare sul problema dell'interpretazione del concetto di riconversione in generale e di attività sostitutive in particolare, di cui all'articolo 3. Critica la nuova formulazione adottata dalla Camera, soprattutto alla lettera b) inaddove per progetti di riconversione si intendono quelli diretti a sostituire impianti esistenti nelle aree del Centro-Nord mediante la realizzazione di nuovi impianti di corrispondente entità nel Mezzogiorno: osserva, in particolare, che non è chiaro cosa si intenda per « corrispondente entità ». Dopo essersi soffermato sull'articolo 4, l'oratore rileva che, sul piano strettamente tecnico-operativo, la attribuzione di nuove responsabilità, di tipo praticamente imprenditoriale, in sede istruttoria, agli istituti di credito speciale, creerà intralci e difficoltà difficilmente superabili. Concludendo, dichiara di avvertire l'esigenza che l'esame presso il Senato consenta di ripristinare un nuovo testo nel quale siano accentuate le caratteristiche congiunturali.

Interviene quindi il senatore Rebecchini. Premette che appare necessario un approfondimento critico per individuare le modifiche essenziali da introdurre al testo in esame. In particolare osserva che il disegno di legge deve essere considerato quale un importante momento all'interno di una più vasta ed articolata azione strategica intesa a

ricostituire le condizioni reali per una ripresa economica. In particolare evidenzia che la normativa in esame contiene alcune linee strategiche di fondo da valorizzare, intese al recupero della mobilità di tutti i fattori della produzione. Appaiono obiettivi positivi: una gestione collegiale della politica industriale; una reale possibilità di controllo da parte del Parlamento; la finalizzazione del sistema del credito agevolato a precisi programmi di settore; la priorità data al Mezzogiorno, la centralità del problema della ricostituzione degli equilibri finanziari.

In sostanza, prosegue l'oratore, il disegno di legge isolatamente non può essere considerato un elemento risolutivo della crisi in atto esso però, proprio se sollecitamente varato, potrà costituire una importante spinta di carattere anticongiunturale, contribuendo a ricostituire per gli operatori economici un effettivo quadro di certezza.

L'oratore, dopo aver insistito sulla necessità che la legge venga approvata in tempi rapidi, afferma di non condividere l'esclusione del Ministro del commercio con l'estero dal CIPI; a suo avviso deve infatti puntarsi su un rilancio delle esportazioni che trovi la sua molla non in una svalutazione monetaria ma in una riduzione dei costi ed in una effettiva ristrutturazione del sistema industriale. Giudica il testo del provvedimento, per quanto riguarda le partecipazioni statali, tale da incidere negativamente su un sistema che è certamente da rivedere, ma non da snaturare, come invece fanno le modifiche apportate presso la Camera dei deputati. In particolare, giudica negativamente l'articolo 12, che con la disposizione del comma sesto, viene ad alterare completamente l'attuale sistema, consentendo la devoluzione dei fondi di gestione direttamente alle imprese. L'effetto è quello di ridurre le partecipazioni statali al modello delle aziende autonome, vanificando definitivamente ogni discorso sull'autonomia e sulla professionalità del momento imprenditoriale delle imprese pubbliche. Ritiene pertanto che il testo dell'articolo vada rivisto ed emendato.

Ricorda infine le perplessità emerse sul moltiplicarsi di commissioni interparlamentari, che possono finire per espropriare dalle loro funzioni non solo il Governo, ma gli stessi organi parlamentari permanenti.

Conclude il proprio intervento auspicando che si arrivi ad una sollecita definizione delle modifiche da apportare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,40.

Seduta pomeridiana

Presidenza del Vice Pres. della 5ª Comm.ne
Renato COLOMBO

Intervengono il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Donat-Cattin ed il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Armato.

La seduta ha inizio alle ore 17,20.

IN SEDE REFERENTE

« **Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore** » (211-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. (Seguito dell'esame e rinvio).

Il senatore Carollo, relatore alla Commissione, premette che tutti gli oratori intervenuti sono stati concordi sull'opportunità di apportare alcune modifiche al testo pervenuto dalla Camera dei deputati, nel riconoscimento che è necessario arrivare alla formulazione tempestiva e definitiva di un complesso di misure veramente idonee a contribuire alla risoluzione dei problemi dell'industria italiana. A tal fine è pertanto necessario evitare quegli appesantimenti di procedure che minacciano di dilazionare eccessivamente l'efficacia della legge.

Il sistema stesso del credito agevolato appare ormai superato, così come appare superata una ipotesi di sviluppo di tipo completamente liberistico; il tema di fondo del provvedimento è proprio quello di inserire, nell'ambito del quadro generale esistente,

una fase di sviluppo programmato e coordinato. È però da tener presente che il raggiungimento di tale giusto obiettivo non passa necessariamente attraverso un moltiplicarsi di controlli, di procedure e di fasi burocratiche: tale operazione potendo anzi costituire una risposta soltanto illusoria alla esigenza indicata di una incisiva riforma strutturale del nostro apparato produttivo.

Analizza in proposito alcuni aspetti del provvedimento, soffermandosi in particolare sull'approntamento dei programmi di investimento da parte delle partecipazioni statali, la cui complessità suffraga le considerazioni testè esposte. Si è prevista infatti una procedura per la elaborazione dei programmi che minaccia di rendere impraticabile, per il moltiplicarsi di approvazioni diverse da parte di vari organismi, il dettato della legge. Il problema è quindi quello di soddisfare un'esigenza di coordinamento e razionalizzazione, tenendo conto delle reali attribuzioni del potere economico e della divisione di poteri costituzionalmente sancita tra Governo e Parlamento.

Altro aspetto negativo del provvedimento è la istituzionalizzazione che attraverso esso si può venire e creare delle perdite degli enti pubblici economici che verrebbero praticamente ad essere ripianate; tanto più grave ove si consideri l'unanime richiesta di una conduzione aziendale informata a criteri di economicità.

Il relatore si sofferma quindi sul problema della mobilità della manodopera, osservando, tra l'altro, che le soluzioni adottate non sembrano pienamente idonee a mettere al riparo da manovre deteriori di lottizzazione clientelare.

Concludendo, pur sottolineando i limiti ed i problemi posti dal testo licenziato dalla Camera, si dichiara certo che sulla base di una chiara volontà costruttiva, sarà possibile, in tempi brevi, guardare con maggiore serenità e fiducia a tutti i grandi temi economici sottintesi alla materia in discussione.

Replica agli intervenuti il ministro Donat-Cattin. Premette di condividere in misura notevole l'impostazione della relazione del senatore Carollo, pur con alcune limitazioni

correlate ad una analisi oggettiva della situazione generale. In particolare, pur sottolineando che i tempi dell'esame del provvedimento si sono rivelati enormemente più lunghi del previsto, osserva che le misure all'esame dovrebbero comunque impattare nuovamente con una fase tendenzialmente negativa del ciclo economico e, quindi, sortire gli originari effetti anticongiunturali. Dopo aver analizzato l'andamento del rapporto tra tasso degli investimenti e reddito nazionale fino agli anni '60 e nel periodo successivo, afferma che la causa della caduta dei livelli occupazionali è da ricercare essenzialmente nella flessione intervenuta in tale rapporto a partire dalla seconda metà degli anni '60, in concomitanza con il sensibile spostamento di potere a favore delle organizzazioni sindacali e con una forte redistribuzione del reddito. In questo senso fa presente che, in termini quantitativi, nel quadriennio 1977-1980, il provvedimento all'esame dovrebbe incentivare complessivamente un volume di investimenti industriali dell'ordine di 6 mila miliardi, che rappresentano non più dell'8 per cento del totale degli investimenti previsti in questo periodo.

In sostanza, quindi, l'apporto statale complessivo all'andamento degli investimenti rimane grosso modo nei termini previsti dall'originario progetto Moro-La Malfa, per cui, secondo il Ministro dell'industria, sarebbero rimasti sostanzialmente immutati i profili congiunturali del provvedimento. Resta invece la preoccupazione che gli sviluppi della crisi economica, sotto la spinta anche di elementi di carattere internazionale, possano investire anche aziende collocate al di fuori dei settori di intervento previsti dal provvedimento: questo, in sostanza, rimarrebbe uno dei limiti più palesi al carattere anticongiunturale del provvedimento. Per quanto riguarda le partecipazioni statali, l'oratore si dichiara d'accordo con le considerazioni espresse dal senatore Rebecchini, rilevando che occorrerebbe emendare il testo della Camera, al fine di garantire una reale parità di condizioni operative fra imprese pubbliche e imprese private: occorre cioè abolire quelle dispo-

sizioni che sembrano ispirate ad una sorta di volontà punitiva nei confronti del settore. Da questo punto di vista il Ministro dell'industria dichiara che un possibile punto di incontro tra gli orientamenti ideali delle forze operaie che si richiamano alla tradizione marxista e quelle che si richiamano a principi di solidarietà sociale, di ispirazione cristiana, sul terreno specifico, può essere realizzato da un lato, evitando ogni involuzione burocratica del sistema delle partecipazioni statali che deve rimanere nell'area dell'economia di mercato, dall'altro, garantendo piena trasparenza alle decisioni e agli obiettivi del processo di investimento: in questa prospettiva, il criterio del controllo pubblico rimane pienamente giustificato.

Passando quindi ad esaminare i possibili punti sui quali sono state prefigurate ipotesi di emendamenti, per quanto riguarda il problema della mobilità della mano d'opera, pur convenendo con i limiti da più parti rilevati, ad avviso del Ministro dell'industria appaiono inopportune ulteriori modifiche al testo della Camera. Sembrano invece auspicabili emendamenti alle disposizioni che riguardano l'area delle partecipazioni statali allo scopo di evitare ogni appesantimento burocratico ed ogni intervento puramente punitivo. Per quanto riguarda poi, all'articolo 2, il problema del rapporto tra riconversione e ristrutturazione, l'oratore osserva che i meccanismi di ripartizione proposti per i due tipi di interventi, così come la quota riservata al Mezzogiorno, vanno interpretati come ipotesi di comportamento che, evidentemente, non potranno rigidamente sovrapporsi alle reali evenienze applicative della legge.

Dopo essersi soffermato sugli articoli 4 ed 8, passando a trattare del rapporto tra ristrutturazione industriale e risanamento finanziario delle imprese, l'oratore sottolinea che occorre mantenere saldo il criterio in base al quale i processi di ristrutturazione finanziaria devono essere strettamente collegati al centro unitario preposto alla elaborazione della politica industriale.

Infine il Ministro dell'industria, dopo aver espresso un particolare apprezzamento per le considerazioni esposte nel suo intervento

dal senatore Bollini, preannuncia che presenterà un limitato numero di emendamenti destinati a tradurre in concreto le considerazioni testè svolte: si augura che tali modifiche, eventualmente integrate dalle altre che saranno concordate nel corso della discussione, possano essere accolte e rapidamente approvate anche dall'altro ramo del Parlamento.

Il presidente Renato Colombo, dichiarata chiusa la discussione generale, avverte che il seguito dell'esame proseguirà nella prossima settimana.

La seduta termina alle ore 19,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

GIOVEDÌ 23 GIUGNO 1977

Seduta antimeridiana

Presidenza del Presidente

MURMURA

Intervengono, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, il direttore centrale dell'ANEA, dottor Guglielmo Nencini, il vice direttore centrale, onorevole Mario Artali, e il direttore generale, dottor Vincenzo Brattoli.

La seduta ha inizio alle ore 11,05

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA CONFIGURAZIONE DEI COMPITI DEGLI ENTI LOCALI: AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ENTI DI ASSISTENZA (ANEA)

Dopo che il Presidente ha rivolto parole di saluto ai rappresentanti dell'ANEA, interviene il dottor Nencini, direttore centrale dell'Associazione.

L'oratore ricorda che in quest'ultimo trentennio si è sviluppato nel nostro Paese un approfondito dibattito sui problemi dell'assistenza, che ebbe concreto inizio nei lavori della Costituente, quando fu affermato il principio della solidarietà verso le classi più deboli e furono costruite le strutture portanti dell'edificio della sicurezza sociale.

Successivamente — prosegue il dottor Nencini — seguirono numerosi convegni, congressi, tavole rotonde per discutere i problemi generali e settoriali dell'assistenza, per enunciare l'arcaicità, la frammentarietà, l'inefficienza dell'ordinamento assistenziale vigente e per ricercare nuovi profili operativi ed organizzativi. Anche la produzione legislativa nazionale e, successivamente, quella regionale hanno cercato di fissare norme di vasto respiro sociale per un effettivo rinnovamento di tutto il settore sociale. Basti pensare al riguardo all'introduzione della pensione sociale (che è legittimo orgoglio dell'ANEA di aver proposto in Parlamento sin dal 1963) ed il diritto all'assistenza per alcune categorie di cittadini quali i ciechi, i sordi, i mutilati e gli invalidi civili, per cui sono previsti assegni modesti, ma sottratti comunque al criterio della discrezionalità prima caratterizzante tutti gli interventi sociali.

Un altro aspetto delle tendenze evolutive nel settore dell'assistenza sociale è costituito dall'importanza ora attribuita all'inserimento sociale degli assistiti, che non si può rilevare solo in chiave assistenziale, richiedendosi invece soluzioni radicali sia in relazione ai progressi della medicina e della psicologia, sia soprattutto in relazione ai nuovi orientamenti che intendono il recupero sociale dei singoli affidato alla partecipazione di tutta la società.

La critica che oggi viene espressa nei riguardi del sistema assistenziale del Paese — sostiene il dottor Nencini — esprime un preciso rifiuto della concezione culturale che detto sistema sorregge: questione che la ANEA ha voluto porre in evidenza pubblicando recentemente un « Libro bianco sull'assistenza in Italia », vedendo la soluzione del problema non solo in una maggiore presa di coscienza di questi problemi da parte della collettività, ma anche in una volontà di partecipazione alla gestione della cosa pubblica di gruppi e di forze politiche e sociali finora tenute lontane. Di conseguenza, non ci si deve limitare a razionalizzare il sistema assistenziale, ma è invece indispensabile una sua radicale riforma, unitamente a quella della casa, della sanità e dell'istruzione.

Ricordando i lavori dell'ultimo congresso dell'ANEA svoltosi a Bari per impostare gli indirizzi di una nuova politica di sicurezza sociale, il dottore Nencini ricorda che si dovette constatare che in Italia la miseria si manifesta in modo più diffuso di quello che generalmente si è abituati a pensare; inoltre, che l'esperienza del nostro Paese dimostra che la lotta contro la povertà, intesa non come semplice trasferimento di redditi, ma come organico reinserimento degli emarginati nel sistema, può rappresentare la chiave per ristabilire l'equilibrio economico e sociale del Paese stesso.

Dopo una esposizione di dati documentanti l'entità della spesa dell'Amministrazione centrale, dei Comuni, delle Province e delle Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale in riferimento al settore dell'assistenza sociale, il dottor Nencini afferma che si tratta di cifre imponenti, in continua espansione, che esigono una più oculata gestione e, in modo particolare, una politica unitaria di programmazione.

Lo sviluppo e la trasformazione del sistema assistenziale — prosegue l'oratore — sono strettamente collegati ad un sostanziale rinnovamento istituzionale basato sulla costituzione di un unico vertice politico-amministrativo a livello centrale, su un sostanziale, efficace decentramento regionale, su una radicale e decisa assunzione di responsabilità operative da parte degli enti locali minori, sulla creazione di unità locali di base quali strumenti tecnico-operativi che assicurino il superamento della concezione settorialistica dei servizi, su una concreta e costante possibilità partecipativa dei cittadini. In particolare ai Comuni (pur riconoscendo alle Regioni la piena responsabilità legislativa ed organizzativa) deve riconoscersi l'effettiva gestione dei servizi sociali: per i Comuni maggiori si pone certo il problema del decentramento dei servizi sociali, mentre per i Comuni minori si pone il problema del concentramento dei servizi, della costituzione cioè dei consorzi, per i quali però sarà opportuno rivedere la figura giuridica attuale per renderne l'azione più snella e quindi più efficiente.

Il direttore centrale dell'ANEA conclude il suo intervento soffermandosi sul problema dello scioglimento degli ECA e dell'utilizzo del relativo personale: l'ANEA è per il superamento di questi organismi in vista di un ordinamento assistenziale più efficiente e moderno, senza che il passaggio delle loro funzioni ai Comuni produca traumi nei confronti degli assistiti; per quanto riguarda il personale, è necessario evitare la dispersione di un patrimonio umano, culturale ed organizzativo, di cui rientra nell'interesse pubblico l'utilizzazione.

Su tale relazione si apre quindi un dibattito. Il senatore Modica, soffermandosi sulla prospettiva del collegamento dei Comuni piccoli e medi per garantire l'assistenza sociale, chiede qual è l'autorità che potrà imporre la formazione dei consorzi, ricordando che l'orientamento prevalso nella Commissione per le questioni regionali è che siano le stesse Regioni a deliberare, ove necessario, la formazione obbligatoria di tali consorzi. Il senatore Signorello riprende il quesito posto dal precedente oratore, sottolineando l'opportunità di un ulteriore approfondimento della materia, poichè una normativa di carattere generale rischierebbe di creare inconvenienti ove non si abbia una esatta conoscenza della situazione degli Enti locali in merito al funzionamento di tutte le strutture attinenti ai servizi sociali. Il senatore Venanzi chiede se sia stato fatto un conto economico che precisi il rapporto tra erogazioni e spese di gestione; egli ritiene inoltre che occorra una distinzione più precisa tra le diverse forme di assistenza, alcune delle quali rivestono aspetti di carattere sanitario. Il senatore Antonino Senese si sofferma sul problema dell'assistenza ai minorati psichici, in merito al quale esprime il timore che, allo stato attuale, possa essersi verificato un certo tipo di rallentamento dell'attenzione delle Regioni. Il senatore Berti, soffermandosi anch'egli sul problema dell'istituzione dei consorzi, ritiene che tale organizzazione non potrà essere un atto imperativo, ma occorre che gli amministratori comunali vi partecipino convinti di tale esigenza; il consorzio potrebbe divenire

obbligatorio solo allorché i due terzi dei Comuni interessati abbiano manifestato la propria adesione.

Replicano, infine, il dottore Nencini, l'onorevole Mario Artali, vice direttore centrale dell'ANEA, e il dottore Brattoli, direttore generale, i quali danno chiarimenti in merito ai quesiti posti.

Ringraziati i rappresentanti dell'ANEA, il Presidente rinvia quindi il seguito dell'indagine conoscitiva alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 12,30.

Seduta pomeridiana

Presidenza del Presidente

MURMURA

Intervengono, a norma dell'articolo 43 del Regolamento, l'onorevole Nicola Vernola, presidente della Consulta problemi istituzionali dell'ANCI, l'onorevole Ugo Vetere, componente dell'esecutivo ed il dottor Giovanni Santo, segretario generale della stessa associazione; il dottor Franco Ravà, presidente dell'UPI, il dottor Roberto Vitali, presidente della provincia di Milano, il dottor Saverio D'Amelio, consigliere della provincia di Matera ed il dottor Camillo Moser, segretario generale dell'UPI; il dottor Edoardo Martinengo e l'onorevole Libero Della Briotta, vicepresidenti dell'UNCCEM, e il signor Arturo Cascinali, esperto della stessa unione.

La seduta ha inizio alle ore 16.

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA CONFIGURAZIONE DEI COMPITI DEGLI ENTI LOCALI: AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI), DELL'UNIONE PROVINCE D'ITALIA (UPI) E DELL'UNIONE NAZIONALE COMUNI ED ENTI MONTANI (UNCCEM)

Dopo che il Presidente ha rivolto espressioni di saluto ai rappresentanti dell'ANCI intervenuti alla seduta, svolge una relazione l'onorevole Vernola, presidente della Consulta problemi istituzionali dell'ANCI.

Superando gli arcaici e settoriali criteri di classificazione e di elencazione dettagliata di singole funzioni — esordisce l'oratore — occorre che la nuova ripartizione dei compiti degli enti locali sia operata secondo una considerazione generale delle funzioni pubbliche che consenta, nel concreto delle attività, il perseguimento dei fini propri a ciascun livello istituzionale. Secondo l'ANCI la legge n. 382 rappresenta una occasione concreta oltre che per il completamento dell'ordinamento regionale, anche per l'avvio di un nuovo assetto dei poteri locali.

Secondo il presidente della consulta problemi istituzionali dell'ANCI, inoltre, al fine di superare la ristrettezza degli ambiti territoriali e l'isolamento di molti comuni, va stimolata e promossa la maggiore apertura verso forme collaborative ed associative, come l'aggregazione di comuni contigui. Ciò nel rispetto dei caratteri culturali, popolari e sociali originari dei nuclei locali. In ogni caso massima salvaguardia ed adeguato sostegno dovranno essere assicurati ai piccoli comuni, dei quali va rafforzata la capacità amministrativa e l'autonomia politico-istituzionale.

In ordine alla configurazione di un livello intermedio di autonomia locale si registrano indicazioni differenziate tra le forze politiche, anche se sussiste convergenza in ordine alle funzioni che in esso dovranno esercitarsi per quanto riguarda la programmazione infra-regionale, il coordinamento, la promozione ed il sostegno delle forme collaborative ed associative dei comuni.

L'oratore inoltre sottolinea che va riconosciuta al Comune un'ampia capacità di autodeterminazione mediante l'attribuzione della potestà statutaria e regolamentare, la quale comporta la specifica articolazione dei rapporti tra gli organi, delle procedure e degli istituti di partecipazione popolare.

L'onorevole Vernola conclude dichiarando che un sistema di controlli sugli atti degli enti locali, profondamente rinnovato e rispettoso dell'autonomia, dovrà incardinarsi su alcuni principi essenziali, tra i quali vanno ricondotti l'elettività dei componenti dell'organo di controllo, l'unicità e collegialità dell'organo con possibilità di

decentramento dello stesso, soppressione di tutte le forme di controllo atipico e indiretto nonché esclusione di qualsiasi forma di controllo centralizzato.

Su tale relazione si apre quindi un dibattito cui prendono parte i senatori Lepre, Berti, Signorello, Cossutta, De Simone e Vittorino Colombo.

Replicano l'onorevole Ugo Vetere, componente dell'esecutivo dell'ANCI e l'onorevole Vennola, i quali danno chiarimenti in merito a quesiti loro posti.

Ringraziati i rappresentanti dell'ANCI, il Presidente dà la parola al dottor Franco Ravà, presidente dell'UPI.

Ad avviso del dottor Ravà è largamente acquisito il principio del superamento della provincia. Minor sensibilità si riscontra nei riguardi di siffatto orientamento in quelle zone del paese ove non è stata ipotizzata l'istituzione del comprensorio. È certo comunque che, nell'attuale configurazione, le province non hanno ragione di essere. Occorre pertanto pervenire, nel quadro di una riforma generale dello Stato, anche all'istituzione di nuovi organi intermedi, superando, se necessario, l'attuale denominazione di province.

Personalmente ritiene di dover porre in rilievo che l'organismo intermedio dovrebbe avere uno spazio autonomo di attribuzioni senza essere né subordinato alle regioni né sopraordinato ai comuni. Conseguentemente il sistema elettorale da prescegliere per il nuovo livello di autonomia locale è in funzione dei compiti che ad esso verranno assegnati: se a tale livello verranno attribuite funzioni proprie, l'elezione del suo organo assembleare non potrà che essere diretta; se si istituiranno invece organismi d'altra natura, appare più idonea una elezione indiretta. È quindi evidente — secondo il presidente dell'UPI — che occorre al più presto pervenire alla definizione della natura dell'ente intermedio in considerazione per individuarne sollecitamente le specifiche funzioni.

Su tale relazione si apre un dibattito cui prendono parte i senatori Berti, Vittorino Colombo, Cossutta e il presidente Murmura.

Replicano il dottor Ravà, il dottor Roberto Vitali, presidente della provincia di Milano e il dottor Saverio D'Amelio, consigliere dell'amministrazione provinciale di Matera, i quali forniscono chiarimenti in ordine a taluni aspetti della materia all'esame.

Il presidente Murmura rivolge espressioni di ringraziamento alla rappresentanza dell'UPI, che si congeda dalla Commissione.

Ha quindi la parola il dottor Edoardo Martinengo, vicepresidente dell'UNCEM, il quale dopo avere svolto talune considerazioni per illustrare la peculiarità del territorio montano e della sua organizzazione amministrativa, afferma che qualunque sia la soluzione che il Parlamento darà al problema dell'ente intermedio, il tema del raccordo tra questo e la comunità montana dovrà essere affrontato con la massima attenzione per almeno tre ragioni: 1) non si ritiene produttivo, in una ricorrente ricerca del meglio, non tener conto dell'esistente e soprattutto, nel caso specifico, dell'esperienza operativa maturata tra molte difficoltà dalle comunità montane; 2) non va dimenticato che pur con i difetti emendabili che sono insiti in qualsiasi operazione di accorpamento, la delimitazione delle zone montane e l'operatività conseguente delle comunità montane, interessa il 52 per cento del territorio nazionale; 3) occorre valutare nella giusta misura anche la realtà della formazione, certo non facile nell'impoverito ambiente umano della montagna, di una classe dirigente a livello di comunità, che è costata e costa sacrificio, impegno, in un clima spesso di frustrazione e di disagio ma che va diventando ogni giorno di più una base di certezza per le istituzioni democratiche.

In tema di associazionismo tra enti locali, il vicepresidente dell'UNCEM Martinengo osserva che allo stato attuale delle cose è realistico ritenere che la regolamentazione auspicata non debba avere quale intento immediato quello di dar vita a raggruppamenti obbligatori di comuni ponendo un limite minimo di abitanti, quanto invece l'esigenza di risolvere il problema dei piccoli comuni montani attribuendo determinate funzioni

finora proprie dei comuni alle comunità montane.

Su tale esposizione si apre un dibattito cui prendono parte i senatori Berti, De Simone, Branca, Vittorino Colombo ed il presidente Murmura. Replicano il dottor Martignengo e l'onorevole Libero Della Briotta, vicepresidente dell'UNCEM, i quali chiariscono taluni aspetti della materia all'esame in ordine ai quali erano stati sollevati quesiti.

Ringraziati i rappresentanti dell'UNCEM, il Presidente rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 19,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 23 GIUGNO 1977

*Presidenza del Presidente
SEGNANA*

Intervengono il Ministro del tesoro Stamatì ed il Sottosegretario allo stesso Dicastero Abis.

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE DELIBERANTE

« Sospensione di alcuni termini stabiliti dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, in materia di partecipazioni in altre società » (773).

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il presidente Segnana comunica che è stato concesso il richiesto trasferimento alla sede deliberante e che le Commissioni 5^a e 10^a hanno espresso parere favorevole sul testo del disegno di legge come modificato nella seduta di ieri.

Nella considerazione che la discussione generale è già stata sostanzialmente svolta in sede referente, la Commissione passa all'esame degli articoli, prendendo a base gli articoli sostitutivi accolti ieri.

All'articolo 1 il senatore Andreatta presenta un emendamento modificativo della seconda parte del primo comma, tendente

a precisare il momento da cui può essere richiesto al tribunale il deposito delle azioni o quote non alienate, mentre il senatore Luzzato Campi presenta tre emendamenti, il primo al secondo comma e gli altri due minuziosi ad aggiungere altri due commi.

L'emendamento del senatore Andreatta viene accolto senza modifiche. Il primo emendamento del senatore Luzzato Campi è accolto in una formulazione parzialmente diversa rispetto a quella proposta, dopo interventi dei senatori Grassini, Li Vigni, Bonazzi, Andreatta, Aletti e del presidente Segnana: esso stabilisce che dovrà procedersi alla alienazione « entro il termine massimo di due anni ». Parimenti sono accolti i due emendamenti aggiuntivi del senatore Luzzato Campi, il primo senza modifiche ed il secondo con talune rettifiche suggerite dal senatore Aletti.

Viene quindi approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

Art. 1.

« A modifica dell'articolo 5 *sub* articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, in caso di mancata alienazione delle azioni o quote nei termini previsti dai commi secondo e terzo del predetto articolo 5, il tribunale ordina il deposito delle azioni o quote presso un istituto di credito designato dal Governatore della Banca d'Italia. Il tribunale ordina il deposito su richiesta del collegio sindacale o degli amministratori, da effettuarsi entro 10 giorni dalla scadenza del termine previsto dal secondo comma del richiamato articolo 5 della legge 7 giugno 1974, n. 216, o entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge nell'ipotesi di scadenza del termine di cui al terzo comma dello stesso articolo 5, ovvero di ufficio in mancanza di richiesta del collegio sindacale o degli amministratori.

L'istituto designato, direttamente o tramite agenti di cambio, procederà, entro il termine massimo di due anni, alla alienazione delle azioni o quote secondo le indicazioni della Banca d'Italia, che valuterà, nell'impartire le relative istruzioni, gli effetti

delle alienazioni stesse, con particolare riguardo ai tempi in cui si verificano ed ai quantitativi negoziati, sull'equilibrio del mercato finanziario.

Le alienazioni di azioni o quote di cui al comma precedente dovranno essere comunicate giornalmente dall'istituto di credito o dall'agente di cambio che le effettua alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

La Commissione nazionale per le società e la borsa comunicherà semestralmente, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, ai comitati direttivi degli agenti di cambio delle Borse valori, che ne daranno comunicazione ufficiale, i quantitativi alienati delle azioni o quote di cui al presente articolo ».

All'articolo 2 il senatore Andreatta, oltre a talune precisazioni al secondo comma, propone la sostituzione del terzo comma affinché non sia considerato adempiuto l'obbligo di alienazione in tutti i casi in cui il trasferimento possa ritenersi sostanzialmente fittizio. Nel dibattito che segue, il senatore Li Vigni esprime delle riserve, data la delicatezza dell'innovazione che potrebbe richiedere, egli osserva, anche il parere della Commissione giustizia. Il senatore Andreatta ritira allora l'emendamento, suggerendo, peraltro, alcune modifiche chiarificatrici del terzo comma del testo in discussione. Le proposte del senatore Andreatta vengono accolte e la Commissione approva il seguente:

« Art. 2.

La Commissione nazionale per le società e la borsa presenterà entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge una relazione al Ministro del tesoro, che ne riferirà al Parlamento, sulle modalità con cui le società hanno adempiuto all'obbligo di alienazione delle azioni o quote nei termini previsti dai commi secondo e terzo dell'articolo 5 *sub* articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216.

Sarà cura della Commissione nazionale per le società e la borsa procedere, tra l'altro, se del caso anche in collaborazione con

analoghi organismi esteri di controllo sulle società e sulla borsa, ad una indagine volta ad accertare che le azioni o le quote non siano ancora nella disponibilità della stessa società alienante per il tramite di società controllate, di società fiduciarie, per interposta persona o in qualsiasi altro modo, né siano state alienate con patto di riscatto.

In tutti i casi in cui la Commissione nazionale per le società e la borsa accerti che l'alienazione delle azioni o quote sia avvenuta nei modi indicati nel comma precedente, dovrà senza indugio promuovere, a carico dei responsabili, l'applicazione delle pene stabilite nel secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile.

Alle stesse pene previste per gli amministratori in caso di violazione delle norme della presente legge sono soggetti anche i sindaci ».

In precedenza il senatore Luzzato Carpi aveva ritirato un emendamento tendente ad inserire, dopo le parole « di società controllate », le parole « , di istituti ed aziende di credito », avendo ricevuto assicurazione, in particolare dal senatore Andreatta, che la previsione di tali istituti ed aziende poteva considerarsi compresa nel concetto espresso nel secondo comma del testo votato con le parole « per interposta persona ». Viene poi approvato senza discussione l'articolo 3, corrispondente all'articolo 2 del disegno di legge originario.

In sede di dichiarazioni di voto il senatore Luzzato Carpi sottolinea l'opposizione dei socialisti alla sospensione dei termini di cui alla legge n. 216, proposta nel disegno di legge presentato dal Governo, nella considerazione che i tre anni avuti a disposizione dovevano essere più che sufficienti per sciogliere gli incroci azionari e tenuto conto che il temuto effetto deprimente sui corsi avrebbe in realtà agevolato società e potentati ben individuati.

Affermato quindi che la presentazione del disegno di legge del Governo *in limine* alla scadenza del termine del 23 giugno non è stato certo un atto riguardoso verso il Parlamento, il senatore Luzzato Carpi osserva peraltro che la Commissione, anche con l'ap-

porto determinante del suo Gruppo, è riuscita ad elaborare un nuovo testo che può essere positivamente giudicato. Non è stata infatti accolta la proroga del termine, sono state mantenute le sanzioni, è stato previsto l'intervento della Banca d'Italia e si sono concessi penetranti poteri di controllo alla Consob.

Pur avendo votato a favore degli articoli, l'oratore dichiara tuttavia l'astensione del Gruppo socialista sulla votazione finale per i motivi prima esposti e per sottolineare la contrarietà dei socialisti al metodo « anomalo » seguito dal Governo.

Il senatore Li Vigni, rilevato che il Gruppo comunista era nettamente contrario al testo governativo, annuncia voto favorevole in dipendenza della soluzione approvata dalla Commissione, che ha affrontato una difficile situazione con serenità ed approfondimento. Con la scelta oggi operata si rafforza e si precisa la stessa portata della legge n. 216, in particolare per quanto concerne i controlli demandati alla Consob (che dovrà riferire al Ministro del tesoro e questi al Parlamento) di cui l'oratore auspica maggiore impegno e dimostrazione di maggiore efficienza, anche se deve riconoscersi l'esistenza, per detta Commissione, di problemi di mezzi e di personale.

Il senatore Grassini, annunciando il voto favorevole del Gruppo democristiano, esprime il compiacimento del Gruppo stesso per il fatto che la discussione del disegno di legge ha costituito l'occasione per realizzare una felice sintesi tra le funzioni del Governo e del Parlamento. Non a caso il Governo ha scelto lo strumento del disegno di legge, anziché quello del decreto-legge: in tal modo ha « provocato » il Parlamento richiamandone l'attenzione su un problema difficile e scottante, che la Commissione, con la collaborazione del Governo e con il particolare apporto del senatore Andreatta, è riuscita a risolvere in maniera soddisfacente.

Prende quindi la parola il Ministro del tesoro che, richiamandosi al suo intervento di ieri, sottolinea che lo scopo del disegno di legge era soltanto quello di sospendere gli

obblighi di alienazione, mantenendo fermi tutti gli altri obblighi ed effetti previsti dall'articolo 5 sub-articolo 1 della legge numero 216. Ripete che la preoccupazione che ha guidato il Governo è stata di non deprimere il mercato azionario e di non accrescere l'agonia e di aver adottato lo strumento del disegno di legge proprio per rispetto del Parlamento e per sollecitarne le determinazioni. Esprime quindi la sua soddisfazione per il fatto che la « provocazione » — secondo la definizione del senatore Grassini — abbia sortito idee ed un testo largamente approvato. Conclude sottolineando che l'esigenza di sottoporre a verifica la disciplina dettata dalla legge n. 216 in tema di partecipazioni reciproche era già indicata nella relazione al disegno di legge.

Il presidente Segnana ringrazia tutti i commissari, ed in particolare il senatore Andreatta, per l'impegno profuso, che ha consentito alla Commissione di varare un testo che avrà un effetto importante nell'opinione pubblica e che si augura possa essere quanto prima approvato anche dalla Camera dei deputati.

La Commissione approva quindi il disegno di legge nel suo complesso, con il seguente nuovo titolo: « Modificazioni alla legge 7 giugno 1974, n. 216 ». Resta inteso che la Presidenza provvederà alle eventuali correzioni di coordinamento.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Segnana avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 29 giugno, alle ore 10: all'ordine del giorno gli argomenti non trattati o non esauriti nel corso della settimana, con le integrazioni che saranno comunicate. In particolare sarà anche posto all'ordine del giorno, in sede deliberante, il disegno di legge n. 725 riguardante l'affidamento temporaneo all'Istituto poligrafico dello Stato del servizio di monetazione metallica.

La seduta termina alle ore 18,40.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 23 GIUGNO 1977

Seduta antimeridiana

Presidenza del Vice Presidente

BORGHI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Buzzi.**La seduta inizia alle ore 11,15.***IN SEDE REFERENTE**

« Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonchè altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico » (728), approvato dalla Camera dei deputati. (Seguito dell'esame e rinvio).

Riprende l'esame, sospeso mercoledì 15.

Intervengono i senatori Mitterdorfer, Maravalle e Urbani.

Il senatore Mitterdorfer ritiene che, nel suo complesso, il provvedimento segni un momento di progresso nell'evoluzione dell'ordinamento scolastico; nel quadro di tale giudizio, sostanzialmente positivo, formula poi brevi osservazioni riguardo a specifici problemi: l'inserimento degli handicappati, la forma del giudizio sul processo di apprendimento e sui livelli di maturazione raggiunti al termine dei due cicli di studio, primario e della scuola media, i termini iniziali e finali del calendario delle lezioni.

Per quanto riguarda il primo problema, egli riconosce la validità del principio dell'inserimento, ma sottolinea la esigenza di non sottovalutare difficoltà e costi; nell'accennare sia ai diversi tipi di *deficit*, ai fini della necessaria valutazione dei casi suscettibili di utile integrazione, sia agli oneri ovviamente inerenti alla presenza di personale specializzato e alle indispensabili forme di sostegno, raccomanda pertanto la elaborazione di norme effettivamente applicabili.

Per quanto riguarda i giudizi conclusivi dei cicli di studio considerati, chiede chiarimenti circa la differenziazione fra norma-

tiva per la scuola elementare — per cui viene prevista la semplice dichiarazione di idoneità — e a quella per la scuola media per la quale si prevedono anche valutazioni riguardanti capacità e attitudini. Secondo il senatore Mitterdorfer talune esperienze già fatte in tale settore scongiurerebbero peraltro la rinuncia ad una più articolata valutazione, nell'interesse degli alunni, in funzione di stimolo, motivazione e confronto.

L'onatore dichiara infine di non comprendere una normativa drasticamente uniforme, in tutto il territorio nazionale, quanto a data di inizio e di conclusione del calendario delle lezioni, cosa ben diversa, egli conclude, dalla uniformità (invece ragionevole) in materia di numero complessivo di giorni di scuola.

Anche il senatore Maravalle esprime, sul provvedimento, un giudizio complessivamente positivo, in quanto lo giudica capace di contribuire al processo di rinnovamento della scuola; egli tuttavia ribadisce l'esigenza di un intervento organico, per tutti i gradi e i tipi dell'istruzione, ritenendo comunque insufficiente, a questo punto, il ricorso ad interventi settoriali.

L'onatore valuta con particolare favore l'eliminazione sia degli esami per il passaggio dal primo al secondo ciclo (nell'istruzione primaria) sia quelli di riparazione e di seconda sessione. Il senatore Maravalle giudica ugualmente positivo il principio, ora chiaramente affermato, della disponibilità degli edifici e delle attrezzature scolastiche per attività che realizzino pienamente la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.

Dopo ulteriori apprezzamenti favorevoli in ordine alla generalizzazione del processo di integrazione degli alunni con *deficit* psichici o fisici, il senatore Maravalle formula riserve su taluni aspetti del provvedimento, quale la differenziazione della normativa in ordine ai giudizi finali per la scuola elementare rispetto a quella per la scuola media, ritenendo (per questo secondo ciclo di studi) non completamente espunti, da questi, superati aspetti fiscali di valutazione. Nel collegarsi infine alle osservazioni del senatore Mitterdorfer in ordine ai termini ini-

ziali e finali del calendario annuale delle lezioni, il senatore Maravalle ricorda la proposta, avanzata nell'altro ramo del Parlamento dai deputati socialisti, di riservare alla legge la sola determinazione del periodo di durata delle lezioni, e di consentire margini di discrezionalità, regione per regione, per la indicazione delle date di inizio e di fine.

Il senatore Urbani riprende una serie di osservazioni formulate nel corso del dibattito dopo aver premesso di non ritenerle comunque di tale natura da incidere sulla positiva valutazione dell'insieme del disegno di legge.

Circa la scelta di tendenza compiuta a favore degli organi collegiali piuttosto che dell'organo monocratico — direttore didattico e preside — l'oratore ammette la possibilità di inconvenienti; tuttavia ricorda che non esente da inconvenienti è risultata anche la gestione « burocratica » dei capi di istituto: inconvenienti, aggiunge anzi, tanto conosciuti e sperimentati da aver indotto — per esempio, in occasione della discussione della legge delega n. 477 del 1953 — i senatori comunisti a proporre la abolizione del grado gerarchico di capo di istituto e la sua sostituzione con il preside o direttore didattico elettivo. Egli ritiene pertanto valida la linea di tendenza emergente nel provvedimento, che dà fiducia al più avanzato principio della collegialità e favorisce il superamento di ormai anacronistiche concezioni.

Anche a proposito dell'inserimento degli handicappati il senatore Urbani ritiene valida la soluzione adottata, pur rilevando che, come sempre, molto dipenderà dal modo con cui il provvedimento verrà in concreto gestito. Si dice consapevole delle resistenze sia delle famiglie (specie di un certo livello sociale), sia di determinati settori del corpo docente e di autorità scolastiche; tuttavia egli è d'avviso che sia giunto il momento di affermare un principio innovatore, pedagogicamente valido sia nei confronti degli alunni normali sia degli alunni handicappati.

Il senatore Urbani riconosce poi non infondata la richiesta della presenza di insegnanti delle scuole non statali nelle commissioni d'esame; tuttavia fa presente che

essa potrà essere accolta non appena sarà superato il problema, costituzionale e legislativo, della disciplina sulla « parità ». Infine circa il calendario delle lezioni, mette in evidenza l'esigenza di criteri di omogeneità volti ad assicurare un uguale servizio scolastico a tutti gli aventi diritto, senza escludere peraltro la possibilità di un certo margine di elasticità entro limiti prefissati.

Agli oratori intervenuti nel dibattito replicano ampiamente il relatore alla Commissione Innocenti ed il sottosegretario di Stato Buzzi.

Il senatore Innocenti, dopo aver dato atto dell'orientamento sostanzialmente favorevole emerso nei confronti del provvedimento, si sofferma su singole questioni, per rispondere agli oratori intervenuti. Fra l'altro, a proposito delle 160 ore sostitutive delle normali attività didattiche e rivolte alla personalizzazione degli interventi didattici, fa notare che esse dovranno avere la funzione non soltanto di integrazione e di sostegno per colmare eventuali carenze di singoli ma anche, laddove esse si presentino, per stimolare in positivo le particolari qualità da promuovere e valorizzare.

Un altro argomento trattato dal relatore Innocenti è quello del calendario delle lezioni. Al riguardo giudica incongruo — conformemente del resto al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali — che esso debba essere stabilito per legge, con le stesse date per tutto il territorio nazionale, e dichiara di preferire una soluzione che permetta di tenere presenti condizioni particolari, sia temporali sia regionali. Egli ritiene infine opportuna qualche precisazione anche in ordine alla disciplina normativa sulla disponibilità degli edifici e delle attrezzature scolastiche per attività culturali, sociali e civili non direttamente gestite dalla scuola.

Ha quindi la parola il rappresentante del Governo.

Precisa preliminarmente gli obiettivi generali del provvedimento (il progresso qualitativo della scuola dell'obbligo e l'accogliamento nella legislazione scolastica di più avanzate acquisizioni psico-pedagogiche); quindi, pur dichiarando di non nascondersi i limiti oggettivi che esso presenta, sottoli-

nea i successivi sviluppi che talune norme in esse contenute sono destinate ad avere, in un prossimo futuro, specie in riferimento alla riforma della scuola secondaria superiore attualmente in corso di elaborazione presso l'altro ramo del Parlamento.

Pur non trattandosi infatti di una riforma organica, egli dice, il provvedimento si collega sia a linee di riforma in corso di studio sia ad altri interventi già entrati in vigore (la legge sui « ritocchi » dell'ordinamento della scuola media) sia a processi di rinnovamento in fase di attuazione (distretto scolastico e istituti regionali di ricerca).

Il sottosegretario Buzzi si sofferma quindi su temi specifici, oggetto della normativa in esame, quale la personalizzazione dell'insegnamento, in vista del pieno ed armonico sviluppo del giovane, con il superamento sia del sistema del lavoro uniforme sia del criterio dei corsi di sostegno e di recupero, e in tale quadro inserisce il discorso della scolarizzazione degli handicappati, da attuare — egli fa notare — nel rispetto dell'autonomia professionale degli insegnanti e nel quadro delle valutazioni collegiali sul progetto educativo di ciascuna scuola.

Altro argomento poi trattato dal rappresentante del Governo è quello delle valutazioni: la soluzione adottata con il « giudizio di idoneità », egli fa notare, non vuole essere un passo indietro, nella direzione del « facilismo » degli studi, ma intende tenere presenti i suggerimenti più avanzati in campo di docimologia. Il provvedimento tende infatti a porre il ragazzo di fronte a traguardi o fasi di apprendimento, a renderlo consapevole dei livelli raggiunti e dei tempi di raggiungimento, nel quadro di una valutazione globale della propria maturazione, e non assume la socializzazione come unico elemento di verifica. Egli ritiene sufficientemente idonea la formulazione legislativa adottata, da una parte perchè non trasforma il legislatore in pedagogo, e dall'altra perchè indirizza i docenti nel senso di un autentico rinnovamento in una materia in cui del resto, egli conclude, il processo di avanzamento della ricerca non si può ritenere mai concluso.

Il sottosegretario Buzzi, quindi, rispondendo al senatore Mitterdofer chiarisce le motivazioni che giustificano la differente normativa accolta, sui « giudizi », dalla Camera dei deputati, in corrispondenza ai diversi tipi di studi, nella scuola elementare e nella scuola media.

In ordine alla utilizzazione degli edifici scolastici per attività culturali, sociali e civili, il rappresentante del Governo sottolinea come si tratti solo di tradurre in concreto un principio affermato in via generale già nei decreti delegati che hanno voluto fare della scuola un attivo centro di vita culturale inserito nella società. Al riguardo formula ulteriori considerazioni sulle previste procedure, dichiarandosi disponibile ad alcune precisazioni, ma ritenendo che nulla debba innovarsi in materia di responsabilità dei capi di istituto in quanto consegnatari delle attrezzature e degli edifici.

Relativamente al calendario, fa presente la necessità che amministrativamente la data d'inizio e quella di fine dell'anno scolastico vengano fissate per legge, dipendendo da queste una serie di altri effetti in settori ugualmente disciplinati da legge. Si dice invece disponibile per una eventuale riconsiderazione delle date di inizio e di fine delle lezioni, a condizione peraltro che resti garantito per legge il numero dei giorni di scuola, in modo da assicurare una uniformità, in questo caso essenziale, in tutte le regioni geografiche del nostro paese. Fa notare che comunque non sarebbero opportune differenziazioni troppo marcate, e suggerisce l'adozione di soluzioni flessibili, in modo che si possano mettere a frutto con gradualità le esperienze che via via andranno a maturare.

Segue un breve dibattito sull'ulteriore corso dell'esame.

Il presidente Borghi fa presente il numero degli emendamenti presentati (sono 38) e i senatori Ada Valeria Ruhl Bonazzola, Maravalle e Urbani, in considerazione anche del contenuto di taluni di essi (a loro giudizio tale da incidere in modo non marginale sulla portata del provvedimento) chiedono un breve rinvio a fini di approfondimento e di confronto.

Dopo alcune precisazioni del senatore Schiano (sugli obiettivi di taluni suoi emendamenti), e del relatore Innocenti (sulla sua posizione in ordine agli emendamenti del senatore Schiano) e dopo altri interventi dei senatori Trifogli, Maravalle ed Urbani, si conviene di procedere ad un incontro, in sede ristretta, prima di affrontare, in Commissione plenaria, l'esame degli emendamenti in questione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,05.

Seduta pomeridiana

Presidenza del Presidente

SPADOLINI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Buzzi.

La seduta ha inizio alle ore 16,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che, in relazione all'esigenza di concludere l'esame in sede referente del disegno di legge n. 728 (recante norme sulla valutazione degli alunni e sulla abolizione degli esami di riparazione) il programma dei lavori della Commissione per la prossima settimana va integrato nel senso di prevedere, oltre le due sedute di mercoledì 29 e la seduta antimeridiana di giovedì 30 giugno, una seduta pomeridiana per giovedì alle ore 18, dedicata all'esame del suddetto provvedimento.

Sempre giovedì 30, alle ore 17, si riunirà l'Ufficio di presidenza — allargato ai rappresentanti dei Gruppi politici in esso non rappresentati — per la definizione dei successivi lavori della Commissione.

IN SEDE REFERENTE.

« **Riforma universitaria: modifiche al testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592** » (18), d'iniziativa del senatore Nencioni;

« **Misure per la riforma dell'Università** » (486), di iniziativa dei senatori Bernardini ed altri;

« **Riforma dell'ordinamento universitario** » (649), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri;

« **Riforma dell'Università e dell'istruzione artistica** » (663);

« **Istituzione, in via sperimentale, presso la facoltà di medicina e chirurgia, di corsi di laurea in odontoiatria** » (114), d'iniziativa del senatore Signori;

« **Valutazione dei servizi prestati come assistente non di ruolo retribuito e come contrattista universitario ai fini della anzianità di carriera** » (313), d'iniziativa del senatore Carraro;

« **Istituzione di corsi di diploma per la formazione e la qualificazione di educatori animatori di comunità** » (490), d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri;

« **Estensione agli assistenti di ruolo dell'articolo 3, comma decimo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in materia di nomina** » (648), d'iniziativa dei senatori Andò ed altri.
(Seguito dell'esame e rinvio).

« **Nuova disciplina delle strutture del personale universitario** » (653), di iniziativa del senatore Barbaro ed altri;

« **Riforma dell'ordinamento universitario** » (686), di iniziativa dei senatori Ariosto ed altri.
(Esame e rinvio).

Si riprende l'esame dei disegni di legge di riforma dell'università, rinviato nella seduta di ieri, ai quali si aggiungono i disegni di legge di riforma presentati dai senatori Ariosto ed altri (n. 686) e Barbaro ed altri (n. 653).

Intervengono nella discussione generale i senatori Boggio, Bompiani e Giudice.

Il senatore Boggio si sofferma in particolare sul titolo sesto del disegno di legge n. 663, che prevede deleghe al Governo per il riordinamento delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza. Posta in rilievo la rilevanza dei settori considerati, ed i problemi ad essi relativi, si sofferma in particolare sull'Accademia nazionale di arte drammatica — che costituisce a suo dire la scuola più qualificata di recitazione e di regia, da collocare chiaramente nel livello di

istruzione superiore — nonchè sui conservatori di musica (anch'essi almeno per talune specializzazioni da considerare quali istituti di istruzione superiore) dei quali sottolinea il ruolo che dovranno svolgere in relazione alla recente introduzione dell'insegnamento obbligatorio nella scuola media.

Egli ritiene peraltro che la indispensabile riforma di tutti gli istituti sopra citati richieda un approfondimento ben maggiore e tale da non potersi realizzare attraverso la concessione in questa sede di una delega al Governo. Prospetta pertanto, concludendo, l'opportunità di uno stralcio di questo titolo dal disegno di legge governativo di riforma universitaria.

Il senatore Bompiani afferma in primo luogo l'esigenza di adottare, piuttosto che una complessa e globale riforma, provvedimenti effettivamente applicabili, che tengano presente i limiti politici ed economici nei quali si opera. Accennato ad alcuni punti sui quali ritiene si debba avere un vasto consenso (si riferisce al necessario temperamento dell'autonomia delle singole università con le esigenze generali e con quelle particolari delle Regioni nelle quali operano, alla libertà di insegnamento e di ricerca del docente da coordinare a quella degli altri docenti ricercatori nonchè con le disponibilità economiche, all'opportunità che l'accesso alle università venga ordinato tenendo anche presente da un lato il merito di coloro che vogliono accedere, e dall'altro le richieste della società) si sofferma quindi in particolare sull'istituzione dei dipartimenti nonchè sulla partecipazione delle varie componenti al governo di essi ed in generale delle università: ritiene necessaria una grande flessibilità (presente peraltro nel progetto governativo) nella struttura di tali organi a seconda delle diverse branche del sapere; sottolinea poi l'importanza di idonee garanzie per il singolo docente nei confronti di possibili tentazioni sopraffattrici delle assemblee, che non devono peraltro sottrarre certe posizioni acquisite all'esigenze di collegialità (e ciò soprattutto nell'ambito della ricerca ed in particolare per le scienze

sperimentali); osserva infine che anche sul piano della didattica l'interdisciplinarietà, pur esigendo un maggior sforzo di programmazione, può senz'altro costituire un utile stimolo per gli studenti, potendo il dipartimento meglio utilizzare la capacità e l'esperienza dei diversi docenti.

Dopo aver accennato alla necessità di maggior rapporto tra l'università e le esigenze del Paese nel settore della ricerca scientifica, di cui l'Università stessa si deve far carico (auspica una maggiore partecipazione dei docenti a programmi finalizzati realizzati sia dal CNR che da consorzi tra università o dalle Regioni, ritenendo in tale prospettiva accettabile anche l'istituzione di un organo consultivo su base regionale), si sofferma da ultimo sul tema delle libere università: ricordate le norme poste dalla Costituzione a garanzia della libertà di insegnamento, in particolare per le istituzioni di alta cultura, sottolinea il particolare servizio (che non è solo mera supplenza dei compiti statuali) svolto dalle scuole e dalle università libere e rivendica l'opera svolta dai cattolici nel settore, revocando in dubbio che l'attuale tendenza a esaurire il pluralismo all'interno delle istituzioni scolastiche pubbliche anzichè nella possibilità di scegliere tra diverse opzioni, sia realizzabile sul piano pratico oltre che accettabile sul piano teorico. Il modello pluralistico deve vedere — a suo avviso — la coesistenza di istituzioni libere accanto a quelle statali: in tale prospettiva afferma il diritto, anche per le prime, di accedere, e non in modo sporadico, ai fondi stanziati dallo Stato per l'istruzione superiore e per la ricerca.

Seguono alcune osservazioni del senatore Bernardini sia in relazione ai timori nutriti dal precedente oratore nei confronti di un possibile assemblearismo, sia in merito ai condizionamenti che a suo dire caratterizzano le scuole cosiddette libere; ad esse replica il senatore Bompiani, e per quanto attiene all'ultimo argomento anche il presidente Spadolini.

Infine il senatore Giudice, premesse alcune considerazioni di carattere generale sullo stretto collegamento che deve esistere tra

università e programmazione, ed in particolare con le esigenze regionali, nonché in merito all'esigenza di un superamento dell'attuale mentalità che privilegia, se non altro da un punto di vista di prestigio sociale e anche — in misura minore — sul piano salariale, il lavoro intellettuale ai danni di quello manuale (con la conseguente corsa dei giovani alle università), si sofferma su alcuni specifici temi che vuole richiamare all'attenzione della Commissione. Si riferisce all'importanza di scambi culturali con le università straniere, rilevando la conseguente necessità di tener conto di tali esperienze nella valutazione dei titoli universitari; alla sorte dei precari per i quali auspica che — senza giungere a soluzioni generalizzate — non vengano deluse le aspettative di coloro che non hanno demeritato; allo status del personale docente: condivide in proposito la soluzione adottata dal disegno di legge n. 486, accenna all'esigenza di rimediare ad alcune ingiustizie venutesi a creare dopo l'abolizione delle libere docenze (nonché in materia di stabilizzazione e di gratuità degli incarichi), auspica che per evitare gli inconvenienti dovuti alla repentina crescita del numero dei docenti (potrebbe provocare l'esclusione delle nuove leve dall'università da un lato, e dall'altro contemporanee carenze di quadri in un momento successivo) si preveda una quota — anche piccola — di posti da riservare all'annuale immissione di nuovi docenti. Affronta quindi il problema della distribuzione dei fondi della ricerca scientifica, nonché di un necessario aumento di essi; accenna a taluni problemi che si pongono in materia di esami, di iscrizione e di frequenza all'università; tratta infine lo specifico tema della riforma della facoltà di medicina (ne lamenta il ritardo, e rileva i particolari caratteri di tale facoltà anche in relazione ai cosiddetti diplomi di ciclo corto, nonché all'esigenza di specializzazione).

Il seguito dell'esame del disegno di legge è infine rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 18,15.

AGRICOLTURA (9^a)

GIOVEDÌ 23 GIUGNO 1977

*Presidenza del Presidente
MACALUSO*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Zurlo.

La seduta ha inizio alle ore 17,15.

IN SEDE REFERENTE

« Norme relative alla costituzione delle associazioni dei produttori » (363), d'iniziativa dei senatori Fabbri ed altri;

« Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli » (544);

« Norme relative alle associazioni dei produttori agricoli » (561), d'iniziativa dei senatori Vitale Giuseppe ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame, rinviato nella seduta di ieri.

Il relatore Pacini informa di avere in corso l'elaborazione di un nuovo testo dell'articolo 2, secondo le osservazioni emerse nel corso del dibattito svoltosi ieri.

Accantonato l'articolo 3, si passa all'esame dell'articolo 4, concernente il riconoscimento delle associazioni dei produttori.

Il senatore Zavattini svolge emendamenti al primo comma, per evidenziare le dimensioni socio-economiche minime delle associazioni da riconoscere e per sottolineare la necessità di assicurare il pluralismo e la efficienza delle strutture associative: al terzo comma, per la partecipazione delle associazioni e delle unioni riconosciute alle commissioni consultive regionali e in ordine ai compiti da affidare ai comitati previsti al successivo articolo 10; al quarto comma, sulle garanzie che debbono essere previste dagli statuti in ordine al diritto di accesso alle associazioni da parte di tutti i produttori agricoli, al voto *pro capite*, al divieto del ricorso alla delega e di ogni finalità di lucro e alla rappresentanza proporzionale delle minoranze.

Il senatore Truzzi illustra un proprio emendamento, sostitutivo del secondo comma dell'articolo in esame, con il quale si stabiliscono anzitutto i criteri cui dovranno adeguarsi gli statuti associativi (è prevista l'ammissione di tutti i produttori della zona in cui opera l'associazione e delle zone limitrofe, nonché l'efficacia vincolante delle deliberazioni anche nei confronti dei produttori non associati della zona in casi di particolari congiunture e necessità, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura, sentite le Regioni interessate); sono previsti altresì i particolari obblighi che gli aderenti debbono assumere.

Il senatore Truzzi esprime alcune perplessità sull'opportunità di introdurre gli emendamenti di carattere formale proposti al primo comma del senatore Zavattini; svolge considerazioni critiche sulla previsione della partecipazione delle associazioni alle commissioni consultive regionali e manifesta la preoccupazione che il riferimento al divieto di ogni finalità di lucro possa impedire alle associazioni di svolgere attività indispensabili, quali studi o ricerche. Ritiene infine opportuno chiarire il diritto di voto da riconoscere ai singoli e alle cooperative in seno alle associazioni.

Il senatore Brugger pone l'accento — facendo riferimento ad esperienze maturate nella propria Regione — sulla convenienza di prevedere la formazione di due distinti tipi di associazione di produttori agricoli: una formata solamente da singoli agricoltori, l'altra formata solo da cooperative. Fa presente altresì l'opportunità di tener conto degli orientamenti che in materia associativa stanno per maturare a livello comunitario.

Il senatore Romeo sottolinea l'esigenza di valutare con attenzione, tenendo ben presenti eventuali implicazioni di legittimità costituzionale, il problema dell'efficacia vincolante delle deliberazioni anche verso i produttori non associati e di impostare con chiarezza il problema del voto delle cooperative in seno alle associazioni.

Il senatore Zavattini ribadisce l'opportunità che, dopo l'adesione della cooperativa all'associazione, sia assicurato al socio della

cooperativa il voto *pro capite* in seno alla associazione stessa.

Il presidente Macaluso osserva che nel caso di due distinti tipi di associazione (fra cooperative e fra singoli agricoltori) nell'ipotesi si stabilisca il carattere vincolante delle deliberazioni, si potrebbe verificare la possibilità di contrastanti decisioni delle due associazioni su uno stesso problema.

Seguono ulteriori interventi del senatore Brugger (ricorda che in determinati settori, come quello sanitario, potranno operare i competenti organi regionali o nazionali), del senatore Pegoraro (chiarisce che il caso accennato dal presidente Macaluso si riferisce a problemi di indirizzo produttivo e qualitativo) e del senatore Truzzi (ricorda lo schema di normativa di recente predisposto in materia a livello comunitario, riferita a produttori singoli e associati, e avverte che bisogna evitare di creare organismi associativi che, anziché stimolare ed integrare, finiscano col danneggiare la cooperazione; non si può inoltre pensare di assicurare al socio un doppio voto *pro capite* sia in sede cooperativa che in quella associativa).

Il sottosegretario Zurlo, in riferimento agli emendamenti presentati dai senatori Zavattini ed altri fa presente — per quanto riguarda il primo comma — di ritenere opportuna soltanto la proposta di inserire nelle commissioni consultive regionali i rappresentanti delle unioni regionali (non quelli delle associazioni); circa il quarto comma si dichiara favorevole, nella sostanza, agli emendamenti proposti ad eccezione di quelli relativi alla lettera d), che prevede l'attribuzione di un solo voto per le cooperative a conduzione unita; ciò creerebbe, a suo avviso, un criterio di discriminazione nei confronti delle altre cooperative, che viceversa, partecipano con tanti voti quanti sono i loro soci. Si potrebbe, prosegue il rappresentante del Governo, formulare un emendamento che garantisca: la facoltà di associarsi a tutti i produttori del settore o del territorio in cui opera l'associazione; un voto *pro capite* a ciascun associato, salvo alle cooperative ed altre forme associative cui spetterà un numero di voti pari al numero dei propri soci che esse impegnino

direttamente alle norme e ai vincoli associativi; la rappresentanza delle minoranze.

Quanto all'emendamento proposto al secondo comma dell'articolo 4 dal senatore Truzzi, il sottosegretario Zurlo si dichiara favorevole, ad eccezione del punto che prevede l'efficacia vincolante delle deliberazioni anche per i non associati; a tale riguardo fa riferimento a quanto previsto all'articolo 6 del testo governativo, che potrebbe essere eventualmente integrato prevedendo una maggiore partecipazione delle unioni nazionali interessate alla decisione del Cipaa in materia. Espone altresì considerazioni critiche sul riferimento al ricorso presso il Tribunale amministrativo regionale, contenute in detto emendamento.

Il senatore Brugger manifesta preoccupazione in ordine alla prospettiva di affidare alle istituende associazioni compiti che rientrano istituzionalmente nelle competenze di appositi organi regionali e statali.

Dopo un ulteriore intervento del senatore Truzzi — che suggerisce di meglio formulare il divieto di finalità di lucro (salvaguardando la possibilità per le associazioni di disporre di mezzi atti a realizzare iniziative concernenti esame dei terreni, studi su infestazioni, lotta antigrandine, adozione di macchine speciali, ecc.) — si decide di accantonare l'articolo.

Si passa all'esame dell'articolo 5 (sul riconoscimento delle unioni regionali) al quale sono stati presentati un emendamento formale del senatore Truzzi nonché un emendamento sostitutivo del primo e secondo comma da parte dei senatori Zavattini ed altri (l'emendamento prevede la costituzione di associazioni di secondo grado sotto forma di unioni regionali per il cui riconoscimento occorrerà possedere i requisiti determinati con legge regionale) ed un altro modificativo del terzo comma, concernente le garanzie che gli statuti delle unioni regionali debbono assicurare.

Seguono brevi interventi del senatore Truzzi (condivide in via di massima il testo governativo dell'articolo 5 ed evidenzia la netta distinzione di compiti che deve sussistere tra associazioni di base ed unioni re-

gionali) e del senatore Brugger (sulla necessità di fare riferimento nella normativa alle province di Trento e Bolzano).

Intervengono, quindi, brevemente il relatore Pacini, i senatori Truzzi e Brugger ed il presidente Macaluso sull'opportunità di definire il problema del numero dei voti spettante a ciascuna associazione, facendo riferimento ai due elementi costituiti dalla quantità di produzione e dal numero degli associati.

Il sottosegretario Zurlo si dichiara non favorevole agli emendamenti dei senatori Zavattini ed altri ai commi primo e secondo, mentre ritiene di considerare solo in parte accettabile l'emendamento al terzo comma. L'articolo 5 viene quindi accantonato.

Si passa all'esame dell'articolo 6, relativo al riconoscimento delle unioni nazionali.

Il senatore Truzzi illustra un emendamento aggiuntivo che prevede la possibilità, da parte delle unioni nazionali riconosciute, di stipulare, con efficacia obbligatoria per gli associati, sia convenzioni ed accordi con operatori economici per la utilizzazione e la vendita dei prodotti agricoli, sia contratti integrativi con una o più imprese industriali o commerciali che comportino l'obbligo reciproco di fornitura di prodotti o di servizi. La modifica proposta prevede altresì che i contratti stipulati dai soci in contrasto con gli accordi suddetti sono nulli.

Il relatore Pacini suggerisce di fare riferimento in tale emendamento ad accordi con operatori economici sia pubblici che privati.

Il presidente Macaluso evidenzia l'opportunità che a stipulare i contratti di cui sopra siano le stesse associazioni di base che potranno in tal modo più strettamente impegnare i soci del proprio territorio.

Su tale punto intervengono brevemente i senatori Zavattini, che si dichiara perplesso; Scardaccione, per il quale sarebbe opportuno fare riferimento per tali contratti alle associazioni di base, e lo stesso proponente senatore Truzzi che evidenzia la funzione di

tutela di tali contratti nei confronti dei piccoli produttori agricoli.

Il sottosegretario Zurlo dichiara di condividere le finalità a cui si ispira l'emendamento del senatore Truzzi, suggerendo di trovare una migliore formulazione specie in ordine alla parte che prevede la nullità dei contratti stipulati in contrasto con le convenzioni delle unioni nazionali.

Il senatore Zavattini illustra emendamenti ai vari commi dell'articolo 6: modifica le modalità del riconoscimento delle unioni nazionali e prevedono che venga riportato ad un successivo articolo aggiuntivo il comma che prevede accordi, su disposizioni del Cipaa, fra imprese a partecipazione statale del settore agricolo alimentare e le unioni nazionali delle associazioni.

Dopo brevi interventi del relatore Pacini e del senatore Scardaccione (per chiarimenti sugli emendamenti dei senatori Zavattini ed altri) e del senatore Romeo (per il quale è opportuno lasciare alle associazioni di base la decisione in merito alla stipulazione del tipo di contratti in questione), il senatore Truzzi rileva che per i contratti in questione l'emendamento da lui proposto fa riferimento ad una possibilità e non ad un obbligo di stipulazione: si tratta di una facoltà che nel momento in cui verrà esercitata potrà agire proprio in direzione dell'interesse dei piccoli produttori.

Il senatore Scardaccione dichiara di condividere lo scopo dell'emendamento del senatore Truzzi, ma ritiene preferibile affidare la stipulazione dei predetti contratti con operatori economici almeno alle unioni regionali, anche se con l'assistenza di quelle nazionali.

Il relatore Pacini, nel ritenere validi gli obiettivi di tutela dei produttori agricoli cui mira l'emendamento del senatore Truzzi, sottolinea l'opportunità di elaborare le norme in esame prevedendo opportunamente ai vari livelli organizzativi delle strutture associative la possibilità di stipulare detti accordi obbligatori per tutti gli associati, evitando in tal modo, egli aggiunge, che si preferiscano soluzioni solo al vertice associativo.

Il sottosegretario Zurlo, in ordine agli emendamenti dei senatori Zavattini ed altri, fa presente di non poter accogliere le modifiche proposte ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 6, riservandosi di valutare le modifiche al sesto e settimo comma in relazione all'accoglimento o meno del successivo articolo 10.

Il seguito è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 20,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

GIOVEDÌ 23 GIUGNO 1977

*Presidenza del Presidente
FANTI*

La seduta ha inizio alle ore 16,30.

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, LETTERA b), DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1975, N. 382.

Il presidente Fanti dopo aver ricordato che la seduta odierna è dedicata all'esame degli schemi di decreti del Presidente della Repubblica concernenti il primo l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dei ruoli unici di impiegati ed operai e il secondo la soppressione degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione statale in attuazione della delega di cui all'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382 rileva che il termine ultimo per inviare il parere al Governo scade il 26 del corrente mese. Auspica pertanto che nella seduta odierna si possa giungere dopo un doveroso approfondimento alla approvazione definitiva dei pareri.

Invita quindi i deputati Kessler e Barbera a svolgere le proprie relazioni.

Il deputato Kessler premesso che con lo schema governativo in esame l'assegnazione e l'utilizzo del personale alle singole Amministrazioni avviene in modo meccanico se-

condo le richieste che pervengono dalle amministrazioni stesse ritiene che nel parere la Commissione debba esprimere l'invito al Governo a procedere ad un maggiore approfondimento e quindi ad una riformulazione del decreto stesso.

Passando ad illustrare la sua proposta di parere sottolinea che la finalità principale cui dovrebbe ispirarsi lo schema di decreto all'esame della Commissione è quella di assicurare la mobilità del personale attraverso la manovra da parte della Presidenza del Consiglio di un contingente in attuazione dell'orientamento ormai largamente condiviso tendente a concentrare presso quell'organismo la gestione del personale nelle linee generali. A tale riguardo lamenta il mancato uso della delega da parte del Governo per quanto riguarda la unificazione dei ruoli dirigenziali anch'essa prevista dalla legge n. 382. A suo avviso la proposta normativa del Governo è caratterizzata da una rassegnata inerzia in quanto omette di prospettare in chiave dinamica soluzioni al problema dell'impiego del personale dei ruoli unici: si condiziona infatti, come previsto dall'articolo 7, l'assegnazione del personale alla richiesta delle singole amministrazioni, mentre non si prevedono criteri per accertare la congruità delle richieste con il rischio di adottare quello del semplice taglio percentuale. Non è altresì previsto alcun intervento del Consiglio superiore della pubblica amministrazione sebbene tale organismo sia stato riordinato di recente in base alla stessa legge n. 382. Conclude infine sottolineando che il problema della modalità anziché prospettarsi come una indiscriminata possibilità di sbalottamento del personale da una sede all'altra va visto in una ottica territoriale regionale che faccia capo agli uffici dei commissari di governo.

Il deputato Caruso dopo aver premesso di condividere nella sostanza la relazione Kessler in ordine allo schema all'esame della Commissione rileva che lo stesso non è corrispondente alla lettera e allo spirito della legge n. 382. Dopo aver sottolineato che lo scopo finale a cui si deve tendere per una migliore riallocazione del personale

e degli uffici dell'amministrazione statale è quello di una profonda ristrutturazione dell'apparato statale, osserva che all'articolo 3 dello schema governativo la data del 4 settembre 1975 entro la quale dovranno essere assorbite le vacanze esistenti nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo debba essere modificata in quanto si riferisce alla entrata in vigore della vecchia legge delega. Inoltre ritiene che nello stesso articolo 3 non si dia una chiara risposta al problema del riassorbimento del personale delle Ferrovie dello Stato e del personale degli enti pubblici le cui funzioni sono trasferite alle Regioni.

In ordine all'articolo 7 rileva la necessità di maggiori chiarimenti per quanto concerne l'assegnazione del personale dei ruoli unici; a tale riguardo ritiene che tale personale pur se assegnato alle singole amministrazioni debba comunque rimanere inquadrato nel ruolo unico.

Il deputato Gasco esprime la preoccupazione che il personale che svolgeva la propria attività presso enti assistenziali le cui funzioni previdenziali rimangono allo Stato, venga trasferito presso amministrazioni dello Stato con mansioni diverse, e prospetta l'opportunità che esso sia assegnato a quegli enti meramente previdenziali che resteranno in vita.

La senatrice Gherbez conviene con le affermazioni del deputato Gasco.

Il deputato Kessler si dichiara d'accordo con i rilievi mossi dai parlamentari intervenuti e concorda con il deputato Gasco circa la opportunità di modificare la data proposta dal Governo nell'articolo 3 dello schema. Conseguentemente non mancherà di segnalare ciò al Governo nel parere da predisporre.

Per quanto concerne poi le assegnazioni del personale dei ruoli unici ritiene che gli stessi debbano considerarsi permanenti. In ordine al rilievo avanzato dal deputato Gasco riguardante il personale specializzato degli enti assistenziali, si dichiara d'accordo circa l'opportunità di assegnare tale personale agli enti previdenziali che resteranno in vita.

Il presidente Fanti mette quindi in votazione la proposta di parere predisposta dal deputato Kessler con le integrazioni e le modifiche prospettate nel corso della discussione. Il parere viene votato all'unanimità.

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, LETTERA a), DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1975, N. 382.

Il deputato Barbera relatore sul parere relativo alla soppressione degli uffici centrali dell'Amministrazione statale esordisce dichiarando di condividere le proposte contenute nello schema del Governo. Aggiunge tuttavia che essendo stato elaborato sulla base di uno schema in ordine al quale la Commissione ha avanzato proposte largamente integrative consegue che il Governo stesso, ove intenda accedere, come la Commissione vivamente auspica, a dette proposte si dovranno prevedere ulteriori soppressioni di uffici.

Passando ad esaminare analiticamente i vari articoli il deputato Barbera ritiene che sul primo non vi sia nulla da osservare in quanto meramente enunciativo del criterio di soppressione degli uffici centrali; sull'articolo 2 relativo al Ministero dell'interno occorrerebbe solo che il Governo precisasse se residuano divisioni dalla soppressione delle due direzioni generali e quali esse siano; richiama inoltre le osservazioni formulate nel parere sullo schema di cui all'articolo 1 della legge n. 382 per quanto riguarda i beni del personale della AAI.

Circa l'articolo 3 relativo al Ministero della pubblica istruzione si ritiene che potrebbe sopprimersi sia la Direzione generale per l'edilizia scolastica, ormai priva di compiti, sia quella per l'educazione popolare, stante i trasferimenti proposti.

Sull'articolo 4, relativo al Ministero dei lavori pubblici ritiene che lo Stato debba trasformare la direzione generale dell'urbanistica in un ufficio centrale per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento e che debbano subire accorpamenti le direzioni generali delle opere marittime e quella per l'edilizia statale e sovvenzionata.

Sull'articolo 5 relativo al Ministero della agricoltura e foreste il relatore si rifà alla esigenza, conseguente ai trasferimenti proposti, di sopprimere l'azienda di Stato per le foreste demaniali e di riaccorpare la direzione generale per l'economia montana e le foreste e la direzione generale della produzione agricola, mentre per il Ministero dei trasporti le proposte in ordine ai trasferimenti e deleghe dovrebbero riguardare soprattutto la direzione centrale trasporti terrestri ed impianti fissi nonché il servizio autonomo per la navigazione interna.

Per quanto riguarda il Ministero del lavoro e della previdenza sociale sembra al relatore doversi discutere della trasformazione della direzione generale dell'orientamento e addestramento professionale in un ufficio per l'indirizzo e coordinamento, oltre che della soppressione di altre divisioni, così come appare francamente inspiegabile perchè nel Ministero del turismo non si preveda la soppressione della direzione generale del turismo.

Il deputato Barbera osserva quindi come manchi ogni previsione per quanto riguarda i Ministeri dell'industria, commercio, artigianato (artigianato, fiere e mercati, consorzi industriali, acque minerali e termali, cave e torbiere), della sanità (con riguardo alla direzione generale degli ospedali dei servizi di medicina sociale e dei servizi veterinari) e di grazia e giustizia (per gli uffici del servizio sociale). Conclude formulando proposte integrative della tabella a) relativa agli uffici periferici da trasferire e ribadendo che le sue indicazioni sono conseguenti alle proposte avanzate dalla Commissione in tema di trasferimenti e deleghe di funzioni ed hanno quindi un valore problematico ed interlocutorio in attesa di più analitiche indicazioni da parte del Governo. Si apre quindi il dibattito.

Il deputato Kessler dichiara di condividere la sostanza delle proposte del deputato Barbera osservando che tuttavia esse vanno ad incidere su una analisi dei Ministeri che dovrà essere svolta globalmente. Il deputato Bonifazi chiede se vengono incluse le sta-

zioni forestali nel trasferimento. Il senatore Fabbri dopo aver premesso che i problemi della soppressione degli uffici vanno riguardati nell'ottica della riorganizzazione sottolinea l'esigenza di mantenere allo Stato un centro di indirizzo e coordinamento della politica dell'alimentazione ed auspica l'istituzione di un Ministero delle acque della montagna in fusione di difesa del suolo ritenendo inoltre preferibile evitare di smembrare il Magistrato per il Po e per le acque.

Dal canto suo il deputato Gasco rileva che la semplice soppressione di uffici rischia di lasciare delle lacune anche se è evidente che molti problemi di fondo potranno essere risolti in sede di ristrutturazione generale. Auspica tuttavia che il Ministero dell'interno provveda alle pensioni per il personale della disciolta amministrazione aiuti internazionali e che i servizi veterinari non vengano integralmente soppressi ma solo ridimensionati.

Il senatore Mancino dichiara di consentire in buona parte con la relazione del deputato Barbera auspicando tuttavia che le proposte depressive non vengano formulate in forma troppo netta per evitare irrigidimenti sul problema dei trasferimenti. Propone inoltre che nel quadro dello snellimento e della soppressione di uffici si provveda anche all'accorpamento delle direzioni generali degli affari di culto e del fondo per il culto nel Ministero dell'interno e che la trasformazione di talune direzioni generali, come quella dell'urbanistica, sia fatta in modo da assicurare il mantenimento di un'*équipe* dirigente che assicuri ad alto livello la funzione di indirizzo e di coordinamento.

Soffermandosi sul problema degli uffici periferici il senatore Mancino riallacciandosi ai suoi precedenti interventi in sede di dibattito sul trasferimento delle funzioni ribadisce a nome del Gruppo democristiano il consenso al trasferimento delle funzioni di competenza regionale delle camere di commercio, e ad una valutazione da parte del Governo di allocare alcune funzioni locali ai comuni e alle province. Considera però inopportuno il trasferimento dei beni, servizi e personale ai tre enti suddetti, attesa

la convenienza di conservare le camere di commercio come organismi rappresentativi delle categorie, secondo l'auspicata riforma e per le competenze in materia industriale e in tutti gli altri settori non trasferiti né delegati a Regioni, province e comuni.

Anche il senatore Maffioletti precisa che il problema degli uffici per l'indirizzo e il coordinamento è appunto quello di assicurare strutture il cui livello può essere equiparato a quello della direzione generale ma che non siano organizzate per uffici ordinati gerarchicamente bensì di tipo orizzontale.

Analoghe osservazioni svolge il senatore Modica rilevando che si tratta appunto di prevedere una diversa organizzazione che assicuri un certo modo di esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento.

Il deputato Saladino svolge qualche rilievo su taluni accorpamenti previsti nello schema governativo con particolare riguardo alla tematica della viabilità e del traffico e dell'edilizia osservando che la direzione dei servizi speciali potrebbe recepire le funzioni residue delle sopresse direzioni generali meglio di altre direzioni.

Replica quindi il deputato Barbera confermando il carattere problematico ed interlocutorio delle proposte da lui avanzate, che la Commissione potrà perfezionare sulla base di più analitiche indicazioni del Governo. In ordine a taluni rilievi sollevati in alcuni interventi osserva che essi potranno trovare idonea risposta nella ristrutturazione dei Ministeri che dovrà seguire in tempi brevi alla attuale fase.

Il presidente Fanti dichiara a questo punto che la Commissione, esaurito il dibattito, esprime il consenso sulle proposte del Governo alle quali vanno aggiunte quelle avanzate dal deputato Barbera ed accolte dalla Commissione; quest'ultima raccomanda pertanto al Governo di rielaborare lo schema alla luce delle su esposte considerazioni, alle quali fa riferimento per esprimere il proprio parere, che viene votato all'unanimità.

La seduta termina alle ore 19.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL
CONTROLLO SUGLI INTERVENTI NEL
MEZZOGIORNO**

GIOVEDÌ 23 GIUGNO 1977

Presidenza del Presidente
PRINCIPE

La seduta ha inizio alle ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA

« Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali » (1534).

(Parere alla 13^a Commissione).

Il relatore Macciotta illustra il contenuto del provvedimento, che risponde all'esigenza di fornire soluzioni urgenti alla grave crisi occupazionale determinatasi nei territori meridionali in conseguenza del completamento di impianti industriali o di opere finanziati con danaro pubblico. La necessità di assicurare, nel breve periodo, il reimpiego dei lavoratori addetti a tali impianti ed opere sconta le ulteriori difficoltà causate dalla recessione nel tradizionale settore dell'edilizia e dal tipo di politica industriale fin qui praticata che si è in prevalenza orientata verso massicci investimenti nel settore dell'industria di base — che nel Mezzogiorno ha richiesto un rapporto capitale-lavoro superiore ai 100 milioni per singolo addetto — senza creare quindi neppure le premesse per una industrializzazione diffusa.

Il provvedimento quindi, a suo avviso, viene incontro ai problemi delineati assicurando la continuità d'occupazione dei lavoratori ivi menzionati stabilendo una proroga per un periodo di 12 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Se, dunque, sono da condividere le motivazioni di fondo del disegno di legge, appare tuttavia opportuno che esso ricomprenda estensivamente nella sua disciplina anche quei lavoratori coinvolti in programmi di riconversione, ad esempio nel settore delle

fibre e dell'etilene, avviati dalla mano pubblica, nonché quegli altri lavoratori operanti in aree nelle quali sussistono possibilità di occupazione anche al di fuori delle iniziative previste e finanziate nell'ambito del programma quinquennale di cui alla legge numero 183.

Dopo interventi del deputato Orlando e dei senatori Scardaccione e Vignola che si associano alla interpretazione estensiva testè adottata dal relatore, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole al disegno di legge.

« Modifica della legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo "Sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale e insulare" » (707), d'iniziativa del deputato Segni. (Parere alla 6^a Commissione).

« Modifica della legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo "Sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale e insulare" » (1070), d'iniziativa del deputato Garzia. (Parere alla 6^a Commissione).

Il relatore Macciotta, riferendo sui disegni di legge relativi ad identico argomento, osserva che non si rinviene in essi uno specifico interesse della Commissione trattandosi di provvedimenti attinenti a materia di ordinamento bancario. Si limita quindi ad avanzare il suggerimento che venga dato maggiore spazio, nell'organo di gestione dell'istituto di credito considerato, alla rappresentanza delle categorie economiche interessate per una più efficace corrispondenza dell'utilizzazione dei fondi raccolti alle effettive istanze degli operatori locali.

La Commissione delibera quindi che nulla osta all'ulteriore corso dei due disegni di legge.

Il presidente Principe avverte, infine, che la Commissione è convocata per mercoledì 29 giugno alle ore 9,30 per la prevista audizione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sul tema del completamento delle opere di cui all'articolo 6 della legge n. 183 e della verifica dei pareri di conformità rilasciati dal CIPE per iniziative ubicate nei territori meridionali.

La seduta termina alle ore 10,30.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 23 GIUGNO 1977

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Carollo, ha adottato la seguente deliberazione:

parere favorevole su emendamenti al disegno di legge:

« Sospensione di alcuni termini stabiliti dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, in materia di partecipazioni in altre società » (773) (alla 6^a Commissione).

INDUSTRIA (10^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 23 GIUGNO 1977

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Forma, ha adottato la seguente deliberazione:

parere favorevole su emendamenti al disegno di legge:

« Sospensione di alcuni termini stabiliti dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, con-

vertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, in materia di partecipazioni in altre società » (773) (alla 6^a Commissione).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**Commissioni riunite**10^a (Industria, commercio, turismo)

e

12^a (Igiene e sanità)

Venerdì 24 giugno 1977, ore 10

7^a Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Venerdì 24 giugno 1977, ore 10

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 0,15